

**CODICE DI AUTODISCIPLINA RECANTE
DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE E LA MESSA
A DISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE
INFORMAZIONI PER IL CONTRASTO DEL
RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL
TERRORISMO PER LE SOCIETÀ FIDUCIARIE NON
ISCRITTE NELLA SEZIONE SEPARATA DELL'ALBO
PREVISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 106 TUB**

Fonti normative

La materia è disciplinata dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 e, in particolare:

- dall'articolo 31, relativo all'obbligo di conservare i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- dall'articolo 32, che prevede le modalità con le quali i documenti, i dati e le informazioni devono essere conservati al fine, tra l'altro, di consentirne l'accessibilità completa e tempestiva da parte delle Autorità competenti;
- dall'articolo 34, comma 3, che attribuisce alle Autorità di vigilanza di settore il potere di adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati.

Vengono inoltre in rilievo:

- la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo;
- il codice di autodisciplina in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, pubblicato da Assofiduciaria in data 21/12/2018 (di seguito "**Codice sull'adeguata verifica**");
- il codice di autodisciplina in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, pubblicato da Assofiduciaria in data 21/12/2018 (di seguito "**Codice Organizzazione AML**").

Articolo 1 **(Destinatari)**

Le disposizioni del presente codice di autodisciplina recante disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (di seguito e negli allegati "**Codice**") si applicano alle società fiduciarie di cui alla l. 23 novembre 1939, n. 1966,

diverse da quelle iscritte nella sezione separata dell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB.

Articolo 2 **(Definizioni)**

Ai fini del presente Codice si intendono per:

- 1) "*archivi standardizzati*": archivi mediante i quali sono resi disponibili i dati e le informazioni previsti dal presente Codice, secondo gli standard tecnici indicati nell'allegato n. 2 e le causali analitiche di cui all'allegato n. 3. Essi includono gli archivi unici informatici (c.d. AUI) già istituiti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90;
- 2) "*attività istituzionale*": l'attività per la quale le società fiduciarie hanno ottenuto l'autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE);
- 3) "*Autorità competenti*": le Autorità indicate all'articolo 32, comma 2, lettera a), del decreto antiriciclaggio;
- 4) "*cliente*": il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni occasionali con società fiduciarie ⁽¹⁾; in caso di rapporti continuativi o operazioni occasionali cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari;
- 5) "*dati identificativi*": il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale, o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;
- 6) "*decreto antiriciclaggio*": il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante l'attuazione della "quarta direttiva", e dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125;
- 7) "*denaro contante*" o "*contanti*": le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale;
- 8) "*documento di policy antiriciclaggio*": il documento definito dall'organo con funzione di gestione e approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica ai sensi del Codice Organizzazione AML;

¹⁾ Nelle operazioni di cessione dei crediti, quando i crediti ceduti hanno origine da rapporti non soggetti al presente Codice, i debitori ceduti non sono considerati clienti, nemmeno occasionali, delle società cessionarie. Il debitore ceduto acquista la qualifica di cliente dell'intermediario cessionario se interviene un nuovo accordo tra l'intermediario cessionario e il debitore ceduto, anche in forma di dilazione di pagamento (salvo che quest'ultima non sia a titolo gratuito).

- 9) *“esecutore”*: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente ⁽²⁾;
- 10) *“estrazioni”*: rilevazioni di dati e informazioni dai “sistemi di conservazione informatizzati”, eseguite su base periodica o su richiesta specifica da parte del MISE, della UIF o di altra Autorità competente, mediante una specifica procedura informativa, in conformità con gli standard tecnici di cui all'allegato n. 1 e con le causali analitiche di cui all'allegato n. 3
- 11) *“finanziamento del terrorismo”*: in conformità con l'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109: “qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette”;
- 12) *“gruppo”*: il gruppo bancario di cui all'articolo 60 TUB e disposizioni applicative, il gruppo finanziario di cui all'articolo 109 TUB e disposizioni applicative, il gruppo di cui all'articolo 11 TUF e disposizioni applicative nonché, fuori da questi casi e se destinatarie delle presenti disposizioni, le società controllate e controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e le relative controllanti;
- 13) *“intermediari bancari e finanziari comunitari”*: i soggetti di cui all'art. 3, paragrafi 1 e 2, della “quarta direttiva” aventi sede in un paese comunitario;
- 14) *“mezzi di pagamento”*: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili quali gli assegni di traenza, i vaglia postali, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
- 15) *“operazione”*: la movimentazione, il trasferimento o la trasmissione di mezzi di pagamento o il compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale;
- 16) *“operazione occasionale”*: un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere;

²⁾ I soggetti incaricati da un'autorità pubblica dell'amministrazione dei beni e dei rapporti del cliente o della sua rappresentanza (quali, ad esempio, i curatori fallimentari) sono considerati esecutori.

- 17) *"paesi comunitari"*: paesi appartenenti allo Spazio economico europeo;
- 18) *"paesi terzi"*: paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo;
- 19) *"quarta direttiva"*: la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- 20) *"rapporto continuativo"*: un rapporto contrattuale di durata, che non si esaurisce in un'unica operazione, rientrando nell'esercizio dell'attività istituzionale delle società fiduciarie;
- 21) *"riciclaggio"*: ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto antiriciclaggio, s'intende per riciclaggio:
 - a. la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
 - b. l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - c. l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - d. la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
- 22) *"società fiduciaria/e"*: la/le società fiduciaria/e di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, diverse da quelle iscritte nella sezione separata dell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB;
- 23) *"settore di attività economica della clientela"*: è costituito dal sottogruppo di attività economica (SAE) e dalla classificazione delle attività economiche (ATECO 2007) pubblicata dall'Istat, secondo quanto indicato dalla circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991 della Banca d'Italia;

- 24) *"sistemi di conservazione informatizzati"*: archivi informatizzati, quali i sistemi contabili, anagrafici e gestionali in uso presso le società fiduciarie nei quali sono conservati i documenti, i dati e le informazioni riguardanti i rapporti continuativi e le operazioni, previsti nel decreto antiriciclaggio e nel presente Codice;
- 25) *"tasso di cambio"*: il cambio comunicato a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da quest'ultima considerate ovvero, per le altre divise, quello comunicato dalla Banca d'Italia;
- 26) *"titolare effettivo"*:
- a. la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione (in breve, "titolare effettivo *sub 1*");
 - b. nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo ovvero realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'entità oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari (in breve, "titolare effettivo *sub 2*"). In particolare, in caso di società di capitali o altre persone giuridiche private, anche se con sede all'estero, e trust espressi, indipendentemente dal relativo luogo di istituzione e dalla legge ad essi applicabile, il titolare effettivo *sub 2*) è individuato secondo i criteri di cui agli articoli 20 e 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio; gli stessi criteri, si applicano, in quanto compatibili, in caso di società di persone e di altri soggetti giuridici, pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica;
- 27) *"TUB"*: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- 28) *"TUF"*: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
- 29) *"UIF"*: l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia istituita presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6 del decreto antiriciclaggio.

Articolo 3

(Documenti, dati e informazioni da conservare ai sensi del decreto antiriciclaggio)

1. Ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto antiriciclaggio, le società fiduciarie conservano copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo.
2. Le società fiduciarie conservano altresì le informazioni relative a:
 - a) con riferimento ai rapporti continuativi: il punto operativo di instaurazione del rapporto, la data di instaurazione e la data di chiusura del rapporto;
 - b) con riferimento alle operazioni occasionali da sottoporre ad adeguata verifica e alle operazioni a valere sui rapporti continuativi: la data di effettuazione; l'importo; il segno monetario; la causale dell'operazione e il mezzo di pagamento utilizzato.
3. Con riferimento alle operazioni occasionali per le quali l'adeguata verifica non è dovuta, le società fiduciarie conservano, oltre a quanto previsto dal comma 2, lettera b), i dati e le informazioni idonei a identificare in modo univoco il cliente e l'esecutore, nonché, ove noti, il settore di attività economica e i dati e le informazioni idonei a identificare in modo univoco il titolare effettivo.

Articolo 4

(Modalità di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 31 del decreto antiriciclaggio le società fiduciarie conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle attività di analisi effettuate dalle Autorità competenti.
2. Le società fiduciarie assolvono agli obblighi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni previsti dal decreto antiriciclaggio attraverso sistemi di conservazione informatizzati che devono assicurare, tra l'altro:
 - a) l'accessibilità completa e tempestiva ai documenti, ai dati e alle informazioni da parte dell'UIF, del MISE o di altra Autorità competente;
 - b) l'acquisizione tempestiva, da parte delle società fiduciarie, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data;
 - c) l'integrità dei documenti, dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;
 - d) l'adozione di idonee misure finalizzate a prevenire qualsiasi perdita dei documenti, dei dati e delle informazioni;

- e) la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei documenti, dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.
3. Le società fiduciarie completano l'acquisizione dei documenti, dei dati e delle informazioni nei sistemi di conservazione informatizzati tempestivamente e, in ogni caso, non oltre il trentesimo giorno dall'instaurazione del rapporto continuativo, dall'esecuzione dell'operazione, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo.
4. Le società fiduciarie adempiono agli obblighi di cui al comma 1 in relazione ai rapporti continuativi e alle operazioni che rientrano nella propria attività istituzionale.

Articolo 5

(Dati e informazioni da rendere disponibili alle Autorità di vigilanza)

1. Le società fiduciarie rendono disponibili al MISE e alla UIF, secondo gli *standard* di cui agli allegati 1 e 2, i seguenti dati e informazioni:
- a) con riferimento ai rapporti continuativi, oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 e comma 2, lettera a): il numero del rapporto e il settore di attività economica. Le eventuali variazioni dei dati e delle informazioni riferiti ai rapporti sono altresì rese disponibili, mantenendone la storicità;
 - b) con riferimento alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5.000, oltre ai dati e alle informazioni alternativamete previsti dall'articolo 3, comma 1 e comma 2, lettera b), ovvero dall'articolo 3, comma 3: la causale che codifica la tipologia dell'operazione secondo quanto previsto nell'allegato n. 3; l'importo espresso in euro, con l'indicazione della valuta utilizzata e l'evidenza della parte eseguita in contanti; la codifica interna, il Comune e il CAB del punto operativo dell'intermediario presso il quale è stata disposta l'operazione; il numero dell'eventuale rapporto continuativo interessato e il settore di attività economica del cliente intestatario dell'eventuale rapporto.
2. Ai fini dell'individuazione delle operazioni di importo pari o superiore a euro 5.000 di cui al comma 1, lettera b), non è ammessa la compensazione di operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso cliente.

Articolo 6

(Modalità per rendere disponibili i dati e le informazioni)

1. Per garantire la ricostruibilità dell'operatività della clientela e per agevolare lo svolgimento delle funzioni di controllo, anche ispettivo, del MISE e della UIF, le società fiduciarie rendono disponibili alle medesime Autorità i dati e le informazioni previsti dal presente Codice. A tal fine essi ricorrono alternativamente a una delle seguenti modalità:

- a) apposite estrazioni dai sistemi di conservazione informatizzati eseguite in conformità con gli standard tecnici indicati all'allegato n. 1;
- b) archivi standardizzati conformi all'allegato n. 2. Tra questi rientrano gli archivi già istituiti dalle società fiduciarie alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 90 del 2017 – in particolare l'Archivio Unico Informativo (AUI).

2. Le società fiduciarie indicano la modalità con cui rendono disponibili le informazioni al MISE e alla UIF nel documento di *policy* antiriciclaggio regolato dal Codice Organizzazione AML.

3. L'eventuale variazione della modalità adottata è comunicata al MISE e alla UIF entro 60 giorni a decorrere dalla data in cui la modalità prescelta diventa operativa, specificando:

- a) la data di decorrenza della variazione;
- b) i dettagli tecnici della variazione, con particolare riferimento alla modalità con cui si intendono fornire i dati e le informazioni relativi al periodo precedente alla variazione e alla gestione delle correzioni relative agli eventuali archivi standardizzati detenuti precedentemente alla variazione.

4. Fermi restando gli obblighi di conservazione previsti dal decreto antiriciclaggio, i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 sono resi disponibili alle Autorità per i dieci anni successivi alla chiusura del rapporto o al compimento dell'operazione.

Articolo 7

(Disposizioni particolari)

1. I dati e le informazioni sulle operazioni eseguite su rapporti continuativi intestati a più soggetti vanno riferiti a tutti gli intestatari.

2. Le società fiduciarie possono rendere disponibili tramite archivi standardizzati i soli dati e le informazioni inerenti alle operazioni e ricorrere alle estrazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) per i dati e le informazioni relativi ai rapporti continuativi.

Articolo 8 (Esenzioni)

1. Le società fiduciarie possono non applicare le previsioni di cui agli articoli 5 e 6 in relazione ai rapporti continuativi o alle operazioni posti in essere con:

- a) intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio, esclusi quelli di cui alle lettere i), o), s) e v), aventi sede in Italia o in un altro Stato membro;
- b) intermediari bancari e finanziari con sede in un paese terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo i criteri indicati nell'allegato 1 del Codice sull'adeguata verifica ⁽³⁾;
- c) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto antiriciclaggio;
- d) la tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d'Italia.

2. Le società fiduciarie indicano nel documento di *policy* antiriciclaggio se si avvalgono di una o più delle esenzioni previste dal comma 1 e si attengono alla scelta effettuata in maniera costante nel tempo.

Articolo 9 (Esterneizzazione)

1. L'adempimento degli obblighi di conservazione e di messa a disposizione previsti dal decreto antiriciclaggio e dal presente Codice può essere affidato a soggetti esterni dotati di idonei requisiti in termini di professionalità e autorevolezza. La responsabilità finale per il corretto adempimento degli obblighi resta, in ogni caso, in capo alle società fiduciarie, tenute a presidiare i rischi derivanti dalle scelte effettuate e a mantenere le competenze tecniche e gestionali necessarie per monitorare nel continuo le attività affidate a soggetti esterni. Le società fiduciarie appartenenti a un gruppo possono avvalersi di un unico centro di servizi di gruppo.

2. Le società fiduciarie che intendono avvalersi di soggetti terzi formalizzano un accordo di esternalizzazione che definisca almeno:

- i diritti e gli obblighi delle parti; i livelli di servizio attesi, espressi in termini oggettivi e misurabili, nonché le informazioni necessarie per la verifica del loro rispetto; i livelli di servizio assicurati in caso di emergenza nonché le soluzioni da adottare per garantire la continuità del servizio reso; la durata dell'accordo e le modalità di rinnovo nonché gli impegni reciproci connessi con l'interruzione del

³⁾ Si fa riferimento ai criteri di valutazione del rischio geografico forniti nell'allegato 1, lettera c) del Codice sull'adeguata verifica.

- rapporto; l'adozione di interventi tempestivi e adeguati in caso di livelli insoddisfacenti delle prestazioni rese, ivi compresa l'applicazione di misure pecuniarie (es. penali) e la risoluzione del rapporto;
- l'obbligo di corrispondere senza ritardo a qualsiasi richiesta di informazioni e di consulenza;
 - gli obblighi di riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio dell'attività esternalizzata;
 - la possibilità di rivedere le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche normative o nell'operatività e nell'organizzazione dell'impresa esternalizzante;
 - la possibilità per la società fiduciaria, le Autorità di Vigilanza e la UIF di accedere direttamente e con immediatezza alle informazioni utili e ai locali in cui opera il fornitore di servizi per l'attività di monitoraggio, supervisione e controllo.
3. Le società fiduciarie applicano le disposizioni del presente articolo congiuntamente a quelle del d.m. 16 gennaio 1995 in materia di esternalizzazione.

Articolo 10

(Vicende dei sistemi di conservazione)

1. In caso di cessione di dipendenze o rami di azienda, di scissione o di fusione, gli obblighi in materia di conservazione e messa a disposizione previsti dal decreto antiriciclaggio e dal presente Codice sono assolti dalle società fiduciarie cedenti o che partecipano alla fusione o alla scissione, fino alla data di efficacia delle rispettive operazioni.
2. Le società fiduciarie che cessano di svolgere attività soggette agli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio assicurano la disponibilità dei dati e delle informazioni previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle presenti disposizioni fino alla scadenza del termine di dieci anni di cui all'articolo 6, comma 4, salve le ipotesi di chiusura della società.
3. Al di fuori delle ipotesi previste nei commi 1 e 2, nei casi di liquidazione, di procedure concorsuali o in qualsiasi altro evento che comporti la chiusura della società fiduciaria, la stessa applica gli obblighi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni previsti dal decreto antiriciclaggio e dal presente Codice fino alla data di revoca dell'autorizzazione e della cancellazione dall'Elenco delle società autorizzate allo svolgimento dell'attività fiduciaria e di revisione.

ALLEGATI:

1. Standard tecnici delle estrazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del presente Codice;

2. Archivi standardizzati di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del presente Codice;
3. Causali analitiche;
4. Codifica degli intermediari segnalanti.

ALLEGATO N. 1

STANDARD TECNICI DELLE ESTRAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA A) DEL CODICE

INDICE

1. ASPETTI GENERALI

2. TIPOLOGIE DI ESTRAZIONI

2.1 ESTRAZIONE RIFERITA ALLE OPERAZIONI

2.2 SPECIFICHE SUI SINGOLI CAMPI INFORMATIVI (OPERAZIONI)

2.3 ESTRAZIONE RIFERITA AI RAPPORTI

2.4 SPECIFICHE SUI SINGOLI CAMPI INFORMATIVI (RAPPORTI)

3. CHIAVI E FUNZIONI DI RICERCA E MODALITA' DI RAPPRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI

1. ASPETTI GENERALI

Ai sensi dell'articolo 6 del Codice, le società fiduciarie rendono disponibili al MISE e alla UIF nonché alle altre Autorità competenti che ne facciano richiesta, i dati e le informazioni attraverso due modalità alternative:

- a) mediante apposite estrazioni dai sistemi di conservazione informatizzati eseguite in conformità con gli standard tecnici indicati nel presente allegato;
- b) mediante archivi standardizzati conformi all'allegato n. 2 del Codice.

Con riguardo alle estrazioni di cui alla lettera a), il presente allegato specifica:

- 1) le tipologie di estrazioni;
- 2) la struttura delle estrazioni;
- 3) i campi informativi richiesti per ciascuna estrazione;
- 4) la codifica utilizzata per ogni campo informativo richiesto;
- 5) le principali chiavi di ricerca da utilizzare per le estrazioni;
- 6) le modalità di rappresentazione dei dati e delle informazioni.

Le modalità di cui al presente allegato massimizzano la semplificazione per la società fiduciaria, che può estrarre i dati dai sistemi contabili-gestionali già in uso, anziché istituire e gestire nel continuo un archivio unico informatico dedicato.

2. TIPOLOGIE DI ESTRAZIONI

Sono di seguito riportati i dati e le informazioni da estrarre dai sistemi di conservazione informatizzati con riferimento alle operazioni e ai rapporti continuativi.

Per l'estrazione di un'operazione o di un rapporto continuativo possono essere necessari più *record* collegati tra di loro da un numero identificativo univoco. Ciascun *record* è strutturato in sezioni:

a) con riferimento alle operazioni

- *Dati generali;*
- *Filiale/Punto Operativo;*
- *Operazione;*
- *Soggetto;*
- *Esecutore;*
- *Controparte;*

b) con riferimento ai rapporti continuativi

- *Dati generali;*
- *Rapporto;*
- *Soggetto.*

2.1 ESTRAZIONE RIFERITA ALLE OPERAZIONI

L'estrazione riferita alle operazioni contiene tutti i dati e le informazioni indicati agli articoli 3 e 5 del Codice, salvo quanto precisato di seguito in relazione al titolare effettivo.

Nei casi in cui l'operazione coinvolga più intestatari di un rapporto e/o uno o più titolari effettivi, deve essere prodotto un *record* per ciascuno di essi. Tali *record* devono recare il medesimo numero identificativo operazione. I *record* riportano le medesime informazioni tranne che per la sezione "Soggetto", nella quale sono inseriti i dati identificativi dei nominativi a vario titolo intervenuti nella transazione (intestatario – titolare effettivo).

Ad esempio, nel caso di un'operazione a valere su un rapporto cointestato, devono essere prodotti tanti *record* quanti sono gli intestatari del rapporto; analogamente, devono essere prodotti tanti *record* quanti sono i titolari effettivi della transazione (cfr. le precisazioni indicate al paragrafo 2.2 – “Sezione Soggetto”).

I dati e le informazioni riguardanti le operazioni stornate non rientrano tra quelli resi disponibili ai sensi dell'articolo 5 del Codice.

Ciascun *record* dell'estrazione è suddiviso in sezioni, che a loro volta sono costituite da campi informativi. Di seguito viene fornito il dettaglio di tali campi informativi da valorizzare, specificandone: il formato, se alfanumerico (X) o numerico (9); l'obbligatorietà (O) o la condizionalità (C); la lunghezza (Lng).

Riguardo alla valorizzazione dei singoli campi informativi, si precisa che in assenza di informazione, quelli alfanumerici («X») vanno riempiti con SPAZI, quelli numerici («9») vanno invece riempiti con ZERI. Per quanto concerne l'allineamento dei campi, quelli alfanumerici devono essere valorizzati con allineamento a sinistra e completamento a spazi dei caratteri rimanenti mentre quelli numerici devono essere allineati a destra e completati con zeri a sinistra. Infine, tutti i valori numerici inseriti in campi alfanumerici vanno riportati comprensivi degli zeri a sinistra.

Per consentire ricerche sui campi alfanumerici, vanno rispettate le seguenti regole:

- ogni parola componente l'attributo deve essere separata dalla successiva da un solo carattere a spazio;
- va utilizzata la sola configurazione «MAIUSCOLO»;
- per apostrofi ed accenti va utilizzato sempre lo stesso carattere;
- non vanno lasciati spazi prima e dopo gli apostrofi;
- le persone fisiche vanno indicate antepponendo il Cognome (o i cognomi) al Nome (o ai nomi);
- l'eventuale natura giuridica compresa nelle ragioni sociali va posta alla fine della denominazione, utilizzando le sigle standard (SPA, SRL, SAS, SAPA, SNC, SDF, SS, ecc.) senza punti o spazi intermedi;
- vanno indicate le esatte ragioni sociali risultanti dai documenti, senza l'utilizzo di sigle o acronimi, ove questi non siano le effettive ragioni sociali;
- vanno evitate, ove possibile, abbreviazioni ed inserimenti di punteggiatura.

Tabella 1
Campi informativi delle estrazioni relative alle operazioni

<i>Dati generali</i>	<i>Forma to</i>	<i>Obb l.</i>	<i>Lunghez za</i>
Tipo Intermediario	X	O	2
Codice intermediario	X	O	11
Identificativo operazione	X	O	20
<i>Filiale/Punto Operativo</i>	<i>Forma to</i>	<i>Obb l.</i>	<i>Lunghez za</i>
Cod Filiale/Punto Operativo	X	O	12
Cab Comune Filiale/Punto Operativo	X	O	6
Comune Filiale/Punto Operativo	X	O	30
Provincia Filiale/Punto Operativo	X	O	2
<i>Operazione</i>	<i>Forma to</i>	<i>Obb l.</i>	<i>Lunghez za</i>
Data operazione	X	O	8
Causale analitica	X	O	4
Segno	X	O	1
Codice Valuta	X	O	3
Importo euro	9	O	15
Importo parte in contanti	9	O	15
Identificativo rapporto	X	C	34
<i>Soggetto</i>			
Codice Tipo Soggetto	X	O	2
NDG	X	O	16
Cognome e nome/ragione sociale	X	O	70
Sesso*	X	C	1
Codice Fiscale	X	C	16
Data di nascita	X	C	8
Comune di nascita/Paese di nascita	X	C	30
Comune di residenza*	X	O	40
CAB Comune di residenza	X	O	6
Paese di residenza	X	O	3

SAE *	X	C	3
ATECO*	X	C	3
Esecutore	Forma to	Obb l.	Lungh ez za
NDG	X	C	16
Cognome e nome	X	C	70
Codice Fiscale	X	C	16
Data di nascita	X	C	8
Comune di nascita / Paese di nascita	X	C	30
Controparte	Forma to	Obb l.	Lungh ez za
Cognome e nome/ragione sociale	X	C	70
Paese ordinante/beneficiario	X	C	3
Cab ordinante/beneficiario	X	C	6
Comune ordinante/beneficiario*	X	C	40
Codice Intermediario CTP	X	C	11
Denominazione Intermediario CTP	X	C	70
Paese Intermediario CTP	X	C	3
Cab Intermediario CTP	X	C	6
IBAN / Rapporto CTP	X	C	34
A disposizione	X	F	69

2.2. SPECIFICHE SUI SINGOLI CAMPI INFORMATIVI (OPERAZIONI)

Sezione Dati Generali:

- **Tipo intermediario:** identifica la tipologia di destinatario (società fiduciaria) che conserva e rende disponibile l'operazione; il campo è valorizzato secondo la tabella "Codifica degli intermediari segnalanti" di cui all'allegato n. 4 del Codice;
- **Codice intermediario:** identifica il destinatario (società fiduciaria) che conserva e rende disponibile l'operazione; esso coincide con il codice fiscale della società fiduciaria;
- **Identificativa operazione:** contiene il numero identificativo univoco dell'operazione. Può essere anche un attributo composto (es. data + progressivo).

Sezione Filiale/Punto Operativo:

- **Cod filiale/Punto operativo:** è il codice utilizzato dalla società fiduciaria per identificare la dipendenza e/o il punto operativo presso il quale è eseguita l'operazione. Nel caso di società fiduciarie prive di articolazione territoriale, il campo è valorizzato con il codice attribuito alla sede legale;
- **Cab Comune filiale/Punto operativo:** è il CAB che identifica il comune dove ha sede la filiale/punto operativo presso il quale è eseguita l'operazione;
- **Comune filiale/Punto operativo:** è il comune dove ha sede la filiale/punto operativo presso il quale è stata eseguita l'operazione;
- **Provincia filiale/Punto operativo:** è la sigla della provincia dove ha sede la filiale/punto operativo presso il quale è eseguita l'operazione.

Sezione operazione:

- **Data operazione:** la data di effettuazione dell'operazione corrisponde alla data contabile – in formato ggmmaaaa – così come riportata nei sistemi di conservazione della società fiduciaria;
- **Causale analitica:** indica la tipologia dell'operazione conservata ed è valorizzata in base alla tabella "Causali Analitiche" di cui all'allegato 3 del Codice;
- **Segno:** è valorizzato con il segno monetario nella forma D (dare) o A (avere) riferito alla società fiduciaria che procede alla registrazione. Per l'attribuzione del segno si rimanda alla tabella "Causali Analitiche";
- **Codice valuta:** è valorizzato con il codice della valuta in cui è denominata effettivamente l'operazione, facendo riferimento alle tabelle di codifica delle valute aggiornata tempo per tempo dalla Banca d'Italia;
- **Importo in euro:** è valorizzato con il controvalore in euro dell'operazione, utilizzando il cambio vigente alla data contabile. L'importo deve essere troncato all'unità di euro;
- **Importo parte in contanti:** corrisponde al controvalore in euro dell'operazione che viene regolato con "contante reale", ovvero che ha dato luogo a movimentazione fisica di banconote e/o monete aventi corso legale. L'importo deve essere troncato all'unità di euro;

- **Identificativo rapporto:** indica il numero del rapporto a valere del quale l'operazione è effettuata. Va inserita la numerazione utilizzata nei sistemi di conservazione informatizzati della società fiduciaria. Nel caso di operazioni occasionali, il campo informativo non è valorizzato.

Sezione Soggetto:

- **Codice Tipo Soggetto:** specifica il legame tra il nominativo riportato nel campo "soggetto" e il rapporto a valere del quale è eseguita l'operazione, ovvero l'operazione occasionale posta in essere. Può assumere i seguenti valori:

Codice tipo soggetto	Tipo soggetto
01	Intestatario unico del rapporto o dell'operazione occasionale
02	Cointestatario del rapporto o dell'operazione occasionale
03	Titolare effettivo dell'operazione

L'estrazione riferita alle operazioni riporta i dati identificativi del titolare effettivo (codice 03) solo nei seguenti casi:

- per le operazioni disposte dalle società fiduciarie a valere su un rapporto riconducibile a una pluralità di fiduciari, con riferimento al fiduciante cui l'operazione è riferita;
 - per le operazioni occasionali, con riferimento al soggetto per conto del quale l'operazione viene eseguita se questi differisce dal cliente.
- **NDG:** riporta il codice identificativo univoco attribuito al cliente che consente la connessione con il sistema anagrafico aziendale della società fiduciaria;
 - **Soggetto:** riporta il cognome e nome o la ragione sociale del soggetto titolare del legame;
 - **Codice Fiscale:** riporta il codice fiscale del soggetto, qualora assegnato;
 - **Data di Nascita:** riporta la data di nascita – in formato ggmmaaaa – della

persona fisica;

- **Comune di Nascita/Paese di Nascita:** riporta in chiaro il comune di nascita della persona fisica o, nel caso persone nate all'estero, il paese di nascita.
- **SAE:** il campo è obbligatorio per i soggetti 01 (Intestatario Unico) e 02 (Cointestatario). Esso è valorizzato con il codice a tre cifre che indica il sottogruppo di attività economica del soggetto, in base alla circolare n. 140 emanata dalla Banca d'Italia;
- **ATECO:** il campo può essere presente per i soggetti 01 (Intestatario Unico) e 02 (Cointestatario). Va utilizzata la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 pubblicata dall'ISTAT, secondo quanto indicato dalla circolare n. 140 della Banca d'Italia. Per quanto riguarda la presenza o l'assenza occorre fare riferimento alla tabella relativa alla settorizzazione sintetica contenuta nelle disposizioni emanate dalla UIF per l'invio dei dati aggregati.

Sezione Esecutore:

- **NDG:** riporta il codice identificativo univoco attribuito all'esecutore che consente la connessione con il sistema anagrafico aziendale della società fiduciaria;
- **Esecutore:** è valorizzato con il cognome e nome della persona fisica, diversa dal titolare del rapporto o dell'operazione occasionale, che esegue l'operazione (ad esempio il delegato ad operare sul rapporto). Nel caso di operazione non disposte presso le società fiduciaria (es. *on line*), sono inseriti cognome/nome della persona fisica associata alle credenziali ⁽⁴⁾ utilizzate per effettuare l'operazione a distanza;
- **Codice Fiscale:** riporta il codice fiscale dell'esecutore qualora attribuitogli;
- **Data di Nascita:** riporta la data di nascita – in formato ggmmaaaa – dell'esecutore;
- **Comune di Nascita/Paese di Nascita:** riporta in chiaro il comune di nascita della persona fisica o, nel caso persone nate all'estero, il paese di nascita.

2.3. ESTRAZIONE RIFERITA AI RAPPORTI

L'estrazione riferita ai rapporti contiene i dati e le informazioni indicati agli articoli 3

⁴⁾ Vanno inseriti i dati identificativi della persona fisica associata al Nome Utente, *Password*.

e 5 del Codice.

Nel caso di un rapporto intestato ad una sola persona fisica, privo di delega, l'estrazione produce un unico *record*. In presenza, invece, di una pluralità di intestatari e/o delegati e/o titolari effettivi, devono essere prodotti tanti *record*, recanti il medesimo numero identificativo rapporto, quanti sono i soggetti collegati al rapporto.

Ad esempio, nel caso di un rapporto intestato a persona giuridica, in presenza di n titolari effettivi e di m esecutori, devono essere prodotti $m+n$ *record*, recanti un medesimo identificativo rapporto, che differiscono solo per il contenuto della sezione "Soggetto".

Ciascun *record* è suddiviso in sezioni, che a loro volta sono costituite da campi informativi. Di seguito viene fornito il dettaglio di tali campi informativi da valorizzare, specificandone: il formato, se alfanumerico (X) o numerico (9); l'obbligatorietà (O) o la condizionalità (C); la lunghezza (Lng).

Riguardo alla struttura dei singoli campi informativi, si specifica che in assenza di informazione, quelli alfanumerici («X») vanno riempiti con SPAZI, quelli numerici («9») vanno invece riempiti con ZERI. Per quanto concerne l'allineamento dei campi, quelli alfanumerici devono essere valorizzati con allineamento a sinistra e completamente a spazi dei caratteri rimanenti mentre quelli numerici devono essere allineati a destra e completati con zeri a sinistra per i byte rimanenti. Infine, tutti i valori numerici inseriti in campi alfanumerici vanno riportati comprensivi degli zeri a sinistra.

Per consentire ricerche sui campi alfanumerici, vanno rispettate le seguenti regole:

- ogni parola componente l'attributo deve essere separata dalla successiva da un solo carattere a spazio;
- va utilizzata la sola configurazione «MAIUSCOLO»;
- per apostrofi ed accenti va utilizzato sempre lo stesso carattere;
- non vanno lasciati spazi prima e dopo gli apostrofi;
- le persone fisiche vanno indicate anteponendo il Cognome (o i cognomi) al Nome (o ai nomi);
- l'eventuale natura giuridica compresa nelle ragioni sociali va posta alla fine della denominazione, utilizzando le sigle standard (SPA, SRL, SAS, SAPA, SNC, SDF, SS,

ecc.) senza punti o spazi intermedi;

- vanno indicate le esatte ragioni sociali risultanti dai documenti, senza l'utilizzo di sigle o acronimi, ove questi non siano le effettive ragioni sociali;
- vanno evitate, ove possibile, abbreviazioni ed inserimenti di punteggiatura.

Tabella 2

Campi informativi delle estrazioni relative ai rapporti continuativi

DATI GENERALI	FORMAT	OBBL	LUNGHEZZA
	O	.	ZA
Tipo intermediario	X	O	2
Codice intermediario	X	O	11
Identificativo rapporto	X	O	34
RAPPORTO	FORMAT	OBBL	LUNGHEZZA
	O	.	ZA
Codice Filiale/Punto operativo*	X	O	12
Data Apertura Rapporto	X	O	8
Data Chiusura Rapporto	X	C	8
Tipo di rapporto	X	O	2
Codice Valuta	X	O	3
NDG	X	O	16
SOGGETTO	FORMAT	OBBL	LUNGHEZZA
	O	.	ZA
Data inizio validità	X	O	8
Data fine validità	X	C	8
Tipo soggetto	X	O	2
NDG	X	O	16
Cognome Nome / Ragione Sociale	X	O	70
Sesso	X	C	1
Codice Fiscale	X	C	16
Data di Nascita	X	C	8
Comune di nascita / Paese di nascita	X	C	30
Indirizzo residenza	X	O	35

Comune residenza	X	O	40
Paese residenza	X	O	3
SAE*	X	C	3
ATECO*	X	C	3
A disposizione	X	F	69

2.4. SPECIFICHE SUI SINGOLI CAMPI INFORMATIVI (Rapporti)

Sezione Dati Generali:

- **Tipo intermediario:** identifica la tipologia di destinatario (società fiduciaria) che conserva e rende disponibili i dati e le informazioni relativi al rapporto continuativo; il campo è valorizzato secondo la tabella "Codifica degli intermediari segnalanti" di cui all'allegato n. 4 del Codice;
- **Codice intermediario:** identifica la società fiduciaria che conserva e rende disponibile i dati e le informazioni relativi al rapporto continuativo; esso coincide con il Codice Fiscale della società fiduciaria;
- **Identificativo rapporto:** indica il numero del rapporto. Va inserita la numerazione utilizzata nei sistemi di conservazione della società fiduciaria.

Sezione Rapporto:

- **Tipo di rapporto:** è un codice che identifica la tipologia di rapporto in essere presso la società fiduciaria, e può essere valorizzato nelle seguenti modalità:

Codice tipo rapporto	Tipo rapporto
01	Conto corrente
02	Dossier titoli
03	Altro

- **Data Apertura/Chiusura Rapporto:** i due campi devono essere valorizzati con le date, in formato ggmmaaaa, rispettivamente di apertura e chiusura del

rapporto.

I medesimi campi devono essere valorizzati nei casi di variazione delle coordinate del rapporto. Per variazione delle coordinate deve intendersi il cambiamento delle coordinate di riferimento del rapporto in cui rimangono inalterati gli elementi identificativi sia soggettivi che oggettivi (ad esempio nei casi di migrazione del rapporto ad altra filiale, cambio di sistema informativo, acquisizione di rapporti a seguito di operazioni societarie straordinarie).

La valorizzazione del campo informativo "Data Apertura Rapporto" è obbligatoria e resta immutata fino alla chiusura del rapporto, anche se nel periodo intervengono variazioni sui soggetti rilevate con i campi informativi "data inizio validità" e "data fine validità";

- **Data Inizio/Fine Validità:** i due campi devono essere valorizzati con le date, in formato ggmmaaaa, in cui intervengono cambiamenti negli elementi soggettivi e/o oggettivi del rapporto (ad esempio, nel caso di apertura o chiusura di una delega a operare, della variazione di uno o più titolari effettivi, della variazione della denominazione sociale senza modifica del codice fiscale, della variazione della residenza e/o del settore di attività economica).

Le informazioni inserite nei campi informativi "data inizio validità" e "data fine validità" coincidono con le rispettive date di rilevazione nei sistemi di conservazione;

- **Tipo soggetto:** il campo identifica il legame tra soggetto ed il rapporto e può essere valorizzato nelle seguenti modalità:

Codice tipo soggetto	Tipo soggetto
01	Intestatario unico
02	Cointestatario
03	Titolare effettivo
04	Esecutore (legale rappresentante, delegato, incaricato di poteri di firma, ecc.)

05	Altro (altre tipologie di legame non rientranti nelle precedenti codifiche)
----	---

- **Sesso** – va indicato con le lettere M o F.
- **SAE**: il campo è obbligatorio per i soggetti 01 (Intestatario Unico) e 02 (Cointestatario). Esso è valorizzato con il codice a tre cifre che indica il sottogruppo di attività economica del soggetto, in base alla circolare n. 140 emanata dalla Banca d'Italia;
- **ATECO**: il campo può essere presente per i soggetti 01 (Intestatario Unico) e 02 (Cointestatario). Va utilizzata la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 pubblicata dall'ISTAT, secondo quanto indicato dalla circolare n. 140 della Banca d'Italia. Per quanto riguarda la presenza o l'assenza occorre fare riferimento alla tabella relativa alla settorizzazione sintetica contenuta nelle disposizioni emanate dalla UIF per l'invio dei dati aggregati.

3. CHIAVI E FUNZIONI DI RICERCA E MODALITA' DI RAPPRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ognuno dei campi informativi descritti nelle precedenti tabelle può essere utilizzato come chiave di ricerca per le estrazioni.

In particolare, le estrazioni basate sulle seguenti chiavi di ricerca, anche in combinazione tra loro, devono essere rese disponibili tempestivamente alle autorità richiedenti:

- Data operazione (estrazione per intervallo da ggmmaaaa a ggmmaaaa);
- Codice Filiale / Punto Operativo;
- Identificativo rapporto;
- Dati identificativi dei soggetti (Intestatario, Esecutore, Titolare Effettivo):
 - Cognome e Nome/Ragione Sociale;
 - Codice Fiscale;
 - NDG.

I risultati delle estrazioni devono essere resi disponibili alle Autorità mediante la

produzione di uno o più file elaborati con i più diffusi software di automazione d'ufficio
(file con estensione .txt, .csv, .xlsx o equivalente).

ALLEGATO N. 2

**ARCHIVI STANDARDIZZATI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA
1, LETTERA B) DEL CODICE**

INDICE

- 1. ASPETTI GENERALI**
- 2. CONTENUTO DELL'ARCHIVIO INFORMATIZZATO
STANDARDIZZATO**
 - 2.1. OPERAZIONI**
 - 2.2. RAPPORTI**
 - 2.3. LEGAMI TRA SOGGETTI**
- 3. CRITERI DI VALORIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI**
 - 3.1. CRITERI GENERALI**
 - 3.2. INFORMAZIONI RIFERITE ALLE OPERAZIONI**
 - 3.3. INFORMAZIONI RIFERITE AI RAPPORTI**
 - 3.4. INFORMAZIONI RIFERITE AI LEGAMI TRA SOGGETTI**
 - 3.5. VARIAZIONI DI DATI E COORDINATE**
- 4. CORREZIONE DELLE INFORMAZIONI**
- 5. STRUTTURA FISICA DEGLI ARCHIVI**
- 6. CODIFICHE DEGLI ATTRIBUTI**
- 7. CHIAVE DI IDENTIFICAZIONE E QUALIFICATORI**
- 8. ORDINAMENTO**
- 9. CHIAVI E FUNZIONI DI RICERCA**
- 10. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E DURATA DELLE REGISTRAZIONI**
- 11. DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO**

1. ASPETTI GENERALI

Ai sensi dell'articolo 6 del Codice, le società fiduciarie rendono disponibili al MISE e alla UIF nonché alle altre Autorità competenti che ne facciano richiesta, i dati e le informazioni di cui al medesimo Codice attraverso due modalità alternative:

- a) mediante apposite estrazioni dai sistemi di conservazione informatizzati eseguite in conformità con gli *standard* tecnici indicati nell'allegato 1 del Codice;
- b) mediante archivi standardizzati (di seguito anche "archivi") conformi a quanto previsto nel presente allegato.

Con riguardo agli archivi di cui alla lettera b), il presente allegato specifica:

- 1) gli attributi richiesti per i vari tipi di registrazione;
- 2) la struttura e la codifica utilizzata per ogni attributo richiesto;
- 3) le modalità di rettifica delle registrazioni;
- 4) la struttura logica e fisica degli archivi «fuori linea» e le relative modalità di alimentazione e gestione;
- 5) alcuni aspetti di gestione dell'archivio, quali:
 - a. i tempi della registrazione;
 - b. la durata di conservazione delle informazioni;
 - c. le modalità di alimentazione;
- 6) le modalità di presentazione dei dati alle Autorità competenti che prevedono la visione di tutti gli attributi previsti dalla forma "standard", anche per le informazioni contenute in altri archivi (anagrafi, archivi più disaggregati, ecc.);
- 7) i requisiti cui attenersi nella realizzazione delle funzioni di ricerca di massa (dati in linea e fuori linea) e interattiva (queste ultime eventualmente limitate ai dati più recenti e obbligatorie solo per alcuni destinatari);
- 8) lo sviluppo di funzioni – meglio se interattive per gli intermediari che eseguono più registrazioni – di interrogazione dei contenuti dell'archivio e delle eventuali anagrafi ad esso correlate (dei soggetti e dei rapporti);
- 9) le modalità di documentazione e certificazione del sistema informatico utilizzato.

Le modalità di cui al presente allegato tengono conto della circostanza che la società fiduciaria hanno già sostenuto i costi per la costituzione e la tenuta dell'AUI e può trovare conveniente continuare a rendere disponibili i dati necessari alle finalità di vigilanza attraverso l'AUI.

2. CONTENUTO DEGLI ARCHIVI STANDARDIZZATI

Sono di seguito riportate le informazioni da registrare nell'archivio informatico standardizzato in riferimento, rispettivamente, alle operazioni, ai rapporti e ai legami tra soggetti.

La registrazione dei dati di interesse di un'operazione, di un rapporto o di un legame tra soggetti da parte di un intermediario è articolata in più gruppi di informazioni ai quali è associato uno stesso identificativo (IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE). Ogni gruppo di informazioni è caratterizzato da un apposito valore dell'attributo TIPO INFORMAZIONE.

Il valore dell'attributo TIPO REGISTRAZIONE consente di individuare se una registrazione è relativa a un'operazione, a un rapporto o a un legame tra soggetti e il corrispondente evento a cui si riferisce (es. esecuzione di un'operazione, accensione o chiusura di un rapporto, rilevazione o cessazione di un legame tra soggetti).

2.1. OPERAZIONI

La registrazione di un'operazione è articolata in più tipologie di informazioni che riguardano:

- i **dati caratteristici dell'operazione** (tipo informazione 1);
- il **cliente** (tipo informazione 7). A un'operazione sono associati uno o più soggetti di questa categoria;
- l'**esecutore** (tipo informazione 8). Va previsto solo nel caso in cui l'operazione sia stata eseguita in nome e per conto del cliente. In caso di operazioni disposte per via telematica (es. ON LINE, sono inseriti cognome/nome della persona fisica associata alle credenziali (nome utente, password etc.) utilizzate per effettuare l'operazione a

distanza. A un'operazione sono associati nessuno, uno o più soggetti di questa categoria;

- il **soggetto controparte** (tipo informazione 5). Va previsto nell'ambito di particolari tipologie di operazioni (tipicamente bonifici). A un'operazione sono associati nessuno, uno o più soggetti di questa categoria;

- il **soggetto per conto del quale il cliente realizza un'operazione** (tipo informazione 9). A un'operazione sono associati nessuno, uno o più soggetti di questa categoria.

L'indicazione del titolare effettivo di un'operazione realizzata nell'ambito di un rapporto continuativo va effettuata solo nel caso in cui il titolare effettivo dell'operazione sia diverso dal titolare effettivo del rapporto. In particolare, nei seguenti casi:

- per le operazioni disposte dalle società fiduciarie a valere su un rapporto riconducibile a una pluralità di fiduciari, con riferimento al fiduciante cui l'operazione è riferita;
- con riferimento per le operazioni occasionali, con riferimento al soggetto per conto del quale l'operazione viene eseguita se questi differisce dal cliente.

Nel caso di operazioni occasionali, il titolare effettivo va con riferimento al soggetto per conto del quale l'operazione viene eseguita se questi differisce dal cliente.

Nel caso di operazioni relative a rapporti continuativi intestati a più soggetti i dati identificativi del cointestatario che esegue l'operazione vanno registrati nel tipo informazione 8.

È di seguito riportato il dettaglio informativo richiesto per ogni gruppo di informazioni in cui si articola la registrazione di un'operazione. Per ogni attributo sono forniti: il formato (Pic); la lunghezza (Lng); l'indicazione (Obbl.) se è obbligatorio (O), facoltativo (F) o condizionato (C); un'eventuale nota.

Dati caratteristici dell'operazione (tipo informazione: 1)

Cardinalità: 1/1

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONI				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	Assume valore "1"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
DIPENDENZA INTERESSATA DALL'OPERAZIONE				
A11 CODICE INTERNO DELLA DIPENDENZA	X	6	O	
A12 COMUNE DELLA DIPENDENZA INTERESSATA				
A12.A CODICE CAB COMUNE	X	6	O	
A12.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	O	
A12.C SIGLA PROVINCIA	X	2	O	
CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE				
A21 DATA DELL'OPERAZIONE	X	8	O	AAAAMMGG
A22 FLAG SINGOLA/MULTIPLA	X	1	O	
A23 FLAG CONTANTI	X	1	O	
A24 CODICE CAUSALE ANALITICA	X	4	O	
A25 CODICE VOCE	X	2	C	
DATI SULL'INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE				
A31 CODICE INTERMEDIARIO				
A31.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	C	
A31.B CODICE (SECONDO IL TIPO)	X	11	C	
A32 PAESE ESTERO DELL'INTERMEDIARIO	X	3	C	
A33 COMUNE DELL'INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE				
A33.A CODICE CAB	X	6	C	
A33.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
A33.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
A34 DESCRIZIONE INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE	X	50	C	
DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO				

A41 RAPPORTO	X	25	C	
A42 TIPO RAPPORTO	X	1	C	
A43 TIPO LEGAME	X	1	C	
DATI SULLA REGISTRAZIONE				
A51 DATA DI REGISTRAZIONE	X	8	O	AAAAMMGG
A52 TIPO DI REGISTRAZIONE	X	2	O	
A53 CONNESSIONE TRA REGISTRAZIONI	X	12	C	
A54 STATO DELLA REGISTRAZIONE				
A54.A CODICE STATO	X	1	O	
A54.B DATA DELLA RETTIFICA	X	8	C	AAAAMMGG
A54.C IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE MODIFICATA	x	20	C	
DATI SULL'IMPORTO				
B11 EURO O DIVISE NON UEM	X	1	O	
B12 CODICE DIVISA	X	3	O	
B13 SEGNO MONETARIO	X	1	O	
B14 IMPORTO TOTALE	9	15	O	
B15 IMPORTO «DI CUI CONTANTE»	9	15	C	
A DISPOSIZIONE	X	69	F	

Cliente (tipo informazione: 7)

Cardinalità: 1/N

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "7"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C11 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
D11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	O	
D13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	O	
D14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
D14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
D14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
D14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
D15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
D16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
D17 CODICE FISCALE	X	16	C	
D18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
D19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
CLASSIFICAZIONE SOGGETTO				
D21 SOTTOGRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA	X	3	O	
D22 CODICE ATECO	X	3	C	
D23 SETTORIZZAZIONE SINTETICA ECONOMICA	X	3	O	
DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO				
D31 RAPPORTO	X	25	C	
D32 TIPO RAPPORTO	X	1	C	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE				
D41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	F	
D42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	F	

D43 DATA DI RILASCIO	X	8	F
D44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	F
D45 SESSO	X	1	F
A DISPOSIZIONE	X	34	F

Esecutore(tipo informazione: 8)

Cardinalità: 0/N

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "8"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C21 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
E11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	C	
E13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	C	
E14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
E14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
E14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
E14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
E15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
E16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
E17 CODICE FISCALE	X	16	C	
E18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
E19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
A DISPOSIZIONE	X	35	F	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE				
E41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
E42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
E43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
E44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
E45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	

Soggetto controparte (tipo informazione: 5)

Cardinalità: 0/N

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "5"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C31 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
F11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	C	
F13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	C	
F14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
F14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
F14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
F14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
F15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	F	
F16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	F	
A DISPOSIZIONE	X	63	F	
DATI SUL RAPPORTO DELLA CONTROPARTE				
F31 RAPPORTO	X	25	O	
A DISPOSIZIONE	X	91	F	

Soggetto – persona fisica o entità diversa da persona fisica - per conto del quale il cliente realizza un'operazione (tipo informazione: 9)

Cardinalità: 0/N

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	Assume valore "9"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C51 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
H11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	C	
H13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	C	
H14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
H14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
H14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
H14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
H15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
H16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
H17 CODICE FISCALE	X	16	C	
H18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
H19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
A DISPOSIZIONE	X	35	F	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE				
H41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
H42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
H43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
H44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
H45 SESSO	X	1	C	

2.2. RAPPORTI

La registrazione dei dati di un rapporto è articolata in più tipologie di informazioni che riguardano:

- i **dati caratteristici del rapporto** (tipo informazione 1);
- il **cliente** (tipo informazione 7). A un rapporto sono associati uno o più soggetti di questa categoria;
- l'**esecutore** (tipo informazione 8), qualora diverso dal cliente. A un rapporto sono associati nessuno, uno o più soggetti di questa categoria.

L'apertura di un rapporto di delega richiede un'autonoma registrazione nella quale il delegato a operare figura nel tipo *record* 8, e nel tipo *record* 7 è riportato il cliente.

Si precisa che l'intermediario presso il quale la società fiduciaria instaura un rapporto continuativo registra i dati le informazioni (tipo informazione 9) del soggetto fiduciante.

Di seguito è riportato il dettaglio informativo richiesto per ogni gruppo di informazioni in cui si articola la registrazione dei dati di un rapporto. Per ogni attributo sono forniti: il formato (Pic); la lunghezza (Lng); l'indicazione (Obbl.) se è obbligatorio (O), facoltativo (F) o condizionato (C); un'eventuale nota.

Dati caratteristici del rapporto (tipo informazione: 1)

Cardinalità: 1/1

	Pi	Lng	Obbl.	Nota
	c			
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	Assume valore 1"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
DIPENDENZA CHE INTRATTIENE IL RAPPORTO				
A11 CODICE INTERNO DELLA DIPENDENZA	X	6	O	
A12 COMUNE DELLA DIPENDENZA INTERESSATA				
A12.A CODICE CAB COMUNE	X	6	O	
A12.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	O	
A12.C SIGLA PROVINCIA	X	2	O	
DATA DI RIFERIMENTO				
A21 DATA DI DECORRENZA	X	8	O	AAAAMMGG
A DISPOSIZIONE	X	112	F	
DATI SUL RAPPORTO				
A41 RAPPORTO	X	25	O	
A42 TIPO RAPPORTO	X	1	O	
A DISPOSIZIONE	X	1	F	
DATI SULLA REGISTRAZIONE				
A51 DATA DI REGISTRAZIONE	X	8	O	AAAAMMGG
A52 TIPO DI REGISTRAZIONE	X	2	O	
A53 CONNESSIONE TRA REGISTRAZIONI	X	12	C	
A54 STATO DELLA REGISTRAZIONE				
A54.A CODICE STATO	X	1	O	
A54.B DATA DELLA RETTIFICA	X	8	C	AAAAMMGG
A54.C IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	C	

MODIFICATA

DIVISA DEL RAPPORTO

B11 EURO O DIVISE NON UEM	X	1	O
B12 CODICE DIVISA	X	3	O
A DISPOSIZIONE	X	1	F
A DISPOSIZIONE	9	30	F
A DISPOSIZIONE	X	69	F

Cliente (tipo informazione: 7)

Cardinalità: 1/N

	Pic	Lng	Obbl	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "7"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C11 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
D11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	O	
D13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	O	
D14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
D14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
D14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
D14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
D15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
D16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
D17 CODICE FISCALE	X	16	C	
D18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
D19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
CLASSIFICAZIONE SOGGETTO				
D21 SOTTOGRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA	X	3	O	
D22 CODICE ATECO	X	3	C	
D23 SETTORIZZAZIONE SINTETICA ECONOMICAX		3	O	
DATI SUL RAPPORTO				
D31 RAPPORTO	X	25	O	
D32 TIPO RAPPORTO	X	1	O	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE				
D41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	F	
D42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	F	

D43 DATA DI RILASCIO	X	8	F
D44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	F
D45 SESSO	X	1	F
A DISPOSIZIONE	X	34	F

Esecutore (tipo informazione: 8)

Cardinalità: 0/N

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "8"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C21 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
E11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	C	
E13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	C	
E14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
E14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
E14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
E14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
E15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
E16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
E17 CODICE FISCALE	X	16	C	
E18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
E19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
A DISPOSIZIONE	X	35	F	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE				
E41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
E42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
E43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
E44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
E45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	

Soggetto fiduciante - persona fisica o entità diversa da persona fisica - per conto del quale la società fiduciaria cliente dell'intermediario instaura un rapporto continuativo (tipo informazione: 9)

Cardinalità: 0/N

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "9"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C51 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
H11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	C	
H13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	C	
H14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
H14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
H14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
H14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
H15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
H16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
H17 CODICE FISCALE	X	16	C	
H18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
H19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
A DISPOSIZIONE	X	35	F	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE				
H41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
H42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
H43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
H44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	

H45 SESSO	X	1	C
A DISPOSIZIONE	X	34	F

2.3. LEGAMI TRA SOGGETTI

Un legame rappresenta un determinato tipo di relazione (es. titolarità effettiva) tra due soggetti che assumono rispettivamente il ruolo di soggetto primario (es. clienti di cui si rilevano i titolari effettivi) e di soggetto secondario (es. un titolare effettivo). Una determinata tipologia di relazione tra un soggetto primario e "N" soggetti secondari è rappresentata tramite un legame con gli "N" soggetti secondari.

La registrazione dei dati di un legame è articolata in più tipologie di informazioni che riguardano:

- i **dati caratteristici del legame** (tipo informazione 1);

- il **soggetto primario del legame**:

- 1. il cliente persona fisica che opera per conto di un titolare effettivo sub 1 ovvero il cliente costituito da un'entità diversa da persona fisica** - (tipo informazione 7), **ovvero**

- 2. il soggetto entità diversa da persona fisica** - per conto del quale il cliente realizza - in nome proprio - un'operazione (tipo informazione 9);

- 3. il fiduciante - entità diversa da persona fisica** - per conto del quale la società fiduciaria instaura un rapporto continuativo (tipo informazione 9).

Rappresenta il soggetto del quale si registra un determinato tipo di relazione con un altro soggetto. Ad un legame è associato uno e un solo soggetto di questa categoria;

- il **soggetto secondario del legame** (tipo informazione 6). Rappresenta il soggetto collegato al soggetto primario da un determinato tipo di legame. Ad un legame possono essere associati uno o più soggetti di questa categoria.

È di seguito riportato il dettaglio informativo richiesto per ogni gruppo di informazioni in cui si articola la registrazione dei dati di un legame tra soggetti. Per ogni attributo sono forniti: il formato (Pic); la lunghezza (Lng); l'indicazione (Obbl.) se è obbligatorio (O), facoltativo (F) o condizionato (C); un'eventuale nota.

Dati caratteristici del legame tra soggetti (tipo informazione: 1)

Cardinalità: 1/1

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	Assume valore "1"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
DIPENDENZA INTERESSATA				
A11 CODICE INTERNO DELLA DIPENDENZA	X	6	O	
A12 COMUNE DELLA DIPENDENZA INTERESSATA				
A12.A CODICE CAB COMUNE	X	6	O	
A12.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	O	
A12.C SIGLA PROVINCIA	X	2	O	
DATI DEL LEGAME				
A21 DATA DI RIFERIMENTO	X	8	O	AAAAMMGG
A DISPOSIZIONE	X	112	F	
A41 RAPPORTO	X	25	C	
A42 TIPO RAPPORTO	X	1	C	
A43 TIPO LEGAME	X	1	O	
DATI SULLA REGISTRAZIONE				
A51 DATA DI REGISTRAZIONE	X	8	O	AAAAMMGG
A52 TIPO DI REGISTRAZIONE	X	2	O	
A53 CONNESSIONE TRA REGISTRAZIONI	X	12	C	
A54 STATO DELLA REGISTRAZIONE				
A54.A CODICE STATO	X	1	O	
A54.B DATA DELLA RETTIFICA	X	8	C	AAAAMMGG
A54.C IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE MODIFICATA	X	20	C	

A DISPOSIZIONE	X	5	F
A DISPOSIZIONE	9	30	F
A DISPOSIZIONE	X	69	F

Soggetto primario del legame:

Cliente (tipo informazione: 7)

Cardinalità: 1/N

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "7"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C11 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
D11 COGNOME NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	C	
D13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	C	
D14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
D14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
D14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
D14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
D15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
D16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
D17 CODICE FISCALE	X	16	C	
D18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
D19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
CLASSIFICAZIONE SOGGETTO				
D21 SOTTOGRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA	X	3	O	
D22 CODICE ATECO	X	3	C	
D23 SETTORIZZAZIONE SINTETICA ECONOMICA	X	3	O	
DATI SUL RAPPORTO				
D31 RAPPORTO	X	25	C	
D32 TIPO RAPPORTO	X	1	C	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE				

D41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	F
D42 NUMERO DOCUMENTO PRSENTATO	X	15	F
D43 DATA DI RILASCIO	X	8	F
D44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	F
D45 SESSO	X	1	F
A DISPOSIZIONE	X	34	F

Soggetto primario del legame:

Soggetto fiduciante diverso da persona fisica per conto del quale la società fiduciaria cliente instaura un rapporto (tipo informazione: 9) **ovvero soggetto diverso da persona fisica per conto del quale il cliente effettua un'operazione**

Cardinalità: 0/N

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	Assume valore "9"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C51 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
H11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	C	
H13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	C	
H14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
H14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
H14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
H14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
H15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
H16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
H17 CODICE FISCALE	X	16	C	
H18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
H19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
A DISPOSIZIONE	X	35	F	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE				
H41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	

H42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C
H43 DATA DI RILASCIO	X	8	C
H44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C
H45 SESSO	X	1	C
A DISPOSIZIONE	X	34	F

Soggetto secondario del legame (tipo

informazione:6) Cardinalità: 1/N

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "6"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C41 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
G11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	O	
G13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	O	
G14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
G14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
G14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
G14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
G15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
G16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
G17 CODICE FISCALE	X	16	C	
G18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
G19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
A DISPOSIZIONE	X	35	F	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI				
IDENTIFICAZIONE				
G41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
G42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
G43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
G44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
G45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	

3. CRITERI DI VALORIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

3.1. CRITERI GENERALI

In merito alle caratteristiche dell'archivio in linea, a differenza di quello fuori linea secondo quanto in seguito precisato, non si è inteso fornire una specifica struttura fisica ma solo i raggruppamenti logici delle informazioni previste e l'elenco dei relativi attributi da registrare; pertanto, fatte salve le funzionalità richieste, nulla è definito circa l'esatto tracciato degli archivi (posizione delle varie informazioni e dimensione di quegli attributi alfabetici per i quali non è prevista una specifica codifica).

Negli archivi standardizzati, oltre agli attributi richiesti obbligatoriamente, possono essere inseriti anche gli attributi necessari per la corretta gestione della procedura informatica, nonché quelli che ciascuna società fiduciaria riterrà utili ai propri fini (individuazione delle responsabilità, connessione con le preesistenti procedure informatiche, ecc.). Limitatamente agli archivi fuori linea, tali ulteriori attributi debbono essere aggiunti negli spazi "A DISPOSIZIONE".

In assenza di informazione gli attributi alfanumerici («X») vanno riempiti con SPAZI, gli attributi numerici («9») vanno riempiti con ZERI.

Tutti gli attributi alfanumerici debbono essere valorizzati con allineamento a sinistra e completamento a spazi dei caratteri rimanenti; gli attributi numerici, viceversa, debbono essere allineati a destra e completati con zeri a sinistra per i byte rimanenti; tutti i valori numerici inseriti in campi alfanumerici (codice causale, CAB, ecc.) vanno riportati comprensivi degli zeri a sinistra.

3.2. INFORMAZIONI RIFERITE ALLE OPERAZIONI

Di seguito vengono specificati i valori da inserire in ciascun attributo in merito alla registrazione delle operazioni di movimentazione dei mezzi di pagamento.

IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE

Tale gruppo di informazioni deve essere previsto obbligatoriamente solo per i dati caratteristici dell'operazione; per quanto attiene agli altri quattro gruppi di informazioni, relativi ai soggetti a vario titolo interessati, è solo un esempio di chiave di connessione di un archivio in linea strutturato su più file o tavole. Per quanto riguarda l'archiviazione OFF - LINE, invece, basata, come precisato in seguito, su un unico archivio a più tipi *record*, la struttura definita nel paragrafo

2.1 costituisce l'esatto tracciato dell'archivio fisico; pertanto, tale gruppo di informazioni deve essere inserito sia nel *record* relativo ai dati caratteristici dell'operazione (tipo informazione 1) sia nei *record* relativi ai soggetti coinvolti (tipo informazione 5, 7, 8 e 9).

A01) È un attributo composto che prevede nei primi 2 caratteri il codice «TIPO INTERMEDIARIO» e nei restanti 11 il codice dell'intermediario che esegue la registrazione; è richiesto obbligatoriamente negli archivi in linea solo nel caso di più intermediari che memorizzano le proprie registrazioni su un unico archivio FISICO (consorzi informatici).

Il codice intermediario corrisponde al codice fiscale.

A02) Per il tipo informazione sono previsti i seguenti

valori: 1 = dati sull'operazione;

5 = dati sul soggetto controparte del cliente (ordinante o beneficiario nel caso di bonifici); 7 = dati sul cliente;

8 = dati sull'esecutore;

9 = dati sul soggetto – persona fisica o entità diversa da persona fisica - per conto del quale il cliente realizza – in nome proprio – un'operazione.

A03) Deve contenere il valore di identificazione dell'operazione inserita nell'archivio (chiave primaria); può essere anche un attributo composto (data + progressivo).

INFORMAZIONI SULLA DIPENDENZA

A11) Deve contenere il codice della dipendenza che ha eseguito l'operazione o che è competente sull'operazione; può essere lasciato a spazi solo da quegli intermediari aventi un unico punto di rapporto con il pubblico.

A12) Si riferisce al comune in cui è insediata la dipendenza; per le società fiduciarie aventi un unico punto di rapporto con il pubblico deve essere indicato il comune di tale sede.

– A12.A) Codice CAB del comune.

– A12.B) Descrizione in chiaro del comune.

– A12.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della provincia di appartenenza del comune.

CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE

A21) Deve contenere la data in cui è stata eseguita l'operazione.

A22) Indicare 2 se l'operazione è parte di una registrazione multipla (bonifici multipli ecc.), altrimenti 0.

A23) Va indicato 1 se l'operazione è effettuata in contanti, anche parzialmente, altrimenti 0. A24) Causale dell'operazione secondo le tabelle di cui all'allegato n. 3 < Causali analitiche >.

A25) Codice VOCE (causale aggregata) determinabile automaticamente dal valore dell'attributo precedente. Tale attributo deve essere obbligatoriamente valorizzato dagli intermediari tenuti all'inoltro periodico dei dati aggregati secondo il provvedimento UIF.

DATI SULL'INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE

A31) Il TIPO INTERMEDIARIO va indicato qualora il tipo di operazione preveda un intermediario ordinante o beneficiario e nel caso in cui l'intermediario rientri tra quelli codificati; contestualmente deve essere indicato il codice previsto per quell'intermediario.

Per le banche va indicato il codice ABI, per gli altri intermediari italiani il codice fiscale, per quelli stranieri il codice BIC, ove presente. In assenza di tali codici il campo non deve essere valorizzato.

A32) Va indicato il codice paese qualora il tipo di operazione preveda un intermediario

ordinante o beneficiario pubblicato dalla Banca d'Italia al seguente link:

<https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html?mode=DOWNLOAD&exportProduct=ANTI>
[I](#)

Per gli intermediari italiani va indicato il codice ITALIA (086). Il paese da indicare è quello della piazza dell'intermediario controparte e non quello della casa madre.

A33) Si riferisce al comune in cui è situata la dipendenza dell'intermediario residente presso la quale è stata disposta/ricevuta l'operazione; è obbligatorio per ordini di pagamento/ accreditamento da o verso intermediari residenti.

- A33.A) Codice CAB del comune.

- A33.B) Descrizione in chiaro del comune.

- A33.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della provincia di appartenenza del comune.

A34) Per gli intermediari non residenti di cui non si è a conoscenza del codice, deve essere indicata, in alternativa e in aggiunta al codice paese, la denominazione in chiaro dell'intermediario.

DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO

A41) Nel caso di un'operazione che movimentata un rapporto deve essere indicato il codice del rapporto.

A42) Valorizzare con "0" = mono intestato persona fisica, con "1" = pluriintestato e con "2" = mono intestato a soggetto diverso da persona fisica, "3" = intestato a società fiduciaria per conto di fiduciante

A43) Va indicata l'eventuale presenza e la tipologia del legame tra il soggetto che ha eseguito l'operazione e il cliente; in caso di presenza di più legami, l'attributo va valorizzato con la tipologia che assume il codice di valore inferiore (cfr. l'elenco dei codici dell'attributo A43 - "0" = inesistenza soggetto diverso dal cliente; "2" = cointestatario; "3" = esecutore;).

DATI SULLA REGISTRAZIONE

A51) Deve essere indicata la data in cui è stato eseguito l'inserimento nell'archivio standardizzato. A52) Deve essere indicato il tipo di registrazione secondo la specifica tabella.

A53) Va inserito, per le operazioni che hanno dato luogo a più registrazioni, un identico attributo di connessione. L'attributo va inoltre utilizzato per connettere le operazioni effettuate da un cliente in nome proprio ma per conto di una persona giuridica e l'apertura del legame tra detta persona giuridica e il suo titolare effettivo.

A54.A) Gli specifici valori previsti per tale codice

sono: 0 = registrazione in essere mai modificata;

1 = registrazione in essere sostitutiva di precedente registrazione.

2 = registrazione annullata (cancellata per rettifica); 3 = registrazione annullata (sostituita per rettifica);

4 = registrazione di storno di precedente registrazione.

A54.B) Solo per «STATO DELLA REGISTRAZIONE» diverso da *0* deve essere indicata la data di esecuzione della rettifica.

A54.C) Solo per «STATO DELLA REGISTRAZIONE» *1* e *4* va indicato l'identificativo registrazione dell'operazione stornata o sostituita.

DATI SULL'IMPORTO

B11) Deve essere indicato se l'importo si riferisce a euro (codice 3) o a valuta non UEM (codice 4).

B12) Deve essere indicato, anche per l'euro, il codice della valuta dell'operazione. Per la codifica della valuta va fatto riferimento alla tabella pubblicata dalla Banca d'Italia al seguente link: <https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html?mode=DOWNLOAD&exportProduct=ANTI>

I Qualora l'operazione sia eseguita con diverse valute, nella registrazione va indicata quella con controvalore in euro di maggiore entità (valuta preponderante).

B13) Deve essere indicato il segno monetario nella forma D (dare); A (avere) riferito al destinatario che procede alla registrazione.

B14) Va indicato il valore monetario globale dell'operazione espresso in euro; qualora l'importo sia riferito a valuta non UEM, deve essere calcolato il controvalore in base al cambio applicato o, per le operazioni che non prevedono negoziazione, in base al tasso di cambio del giorno dell'operazione.

B15) Va indicata, se presente, la quota parte dell'operazione regolata «IN CONTANTI», espressa in euro; qualora l'importo sia riferito a valuta non UEM, deve essere calcolato il controvalore in base al cambio applicato o, per le operazioni che non prevedono negoziazione, in base al tasso di cambio del giorno dell'operazione.

DATI SUI SOGGETTI COINVOLTI

I gruppi di informazioni caratterizzati dai valori 7, 8, 5 e 9 dell'attributo tipo informazione contengono i dati anagrafici dei soggetti coinvolti nell'operazione. Tali dati possono essere inseriti anche in apposite anagrafi; in questo caso dovranno comunque essere valorizzati gli attributi C11, C21 C31 e C51 di connessione con le anagrafi.

Il Tipo informazione 7, comprende gli attributi riferiti al cliente dell'intermediario, anche se occasionale. Nel caso di ordini di pagamento/accredito, nella registrazione eseguita a cura dell'intermediario dell'ordinante devono essere indicati i dati dell'ordinante; nella registrazione eseguita a cura dell'intermediario del beneficiario devono essere indicati i dati del beneficiario.

Il tipo informazione 8 comprende gli attributi riferiti all'eventuale esecutore. Nel caso di operazioni su conti cointestati, deve essere indicato il soggetto che ha operato, anche se trattasi di cointestatario.

Il tipo informazione 5 comprende gli attributi riferiti, per gli ordini di pagamento/accredito, al soggetto controparte del cliente dell'intermediario che

esegue la registrazione (beneficiario/ordinante).

Il tipo informazione 9 comprende gli attributi riferiti al soggetto, diverso dal cliente, per conto del quale il cliente stesso realizza un'operazione. I dati del cliente vanno inseriti nel tipo informazione 7.

Gli attributi C11, C21, C31 e C51 consentono l'identificazione univoca del soggetto e la connessione con l'eventuale archivio anagrafico contenente i dati dei clienti o degli altri soggetti; in questo attributo dovrà essere indicato il codice cliente o, se ciò non è possibile, il codice fiscale.

COMPLETE GENERALITÀ

D11 – E11 – F11 – H11) Devono contenere il cognome e nome o la ragione sociale del soggetto.

Per consentire che su tale attributo alfabetico possano essere eseguite delle ricerche, vanno rispettate le seguenti regole:

- ogni parola componente l'attributo deve essere separata dalla successiva da un solo carattere a spazio;
- va utilizzata la sola configurazione «MAIUSCOLO»;
- per apostrofi ed accenti va utilizzato sempre lo stesso carattere;
- non vanno lasciati spazi prima e dopo gli apostrofi;
- le persone fisiche vanno indicate anteponendo il Cognome (o i cognomi) al Nome (o ai nomi);
- l'eventuale natura giuridica compresa nelle ragioni sociali va posta alla fine della denominazione, utilizzando le sigle standard (SPA, SRL, SAS, SAPA, SNC, SDF, SS, ecc.) senza punti o spazi intermedi;
- vanno indicate le esatte ragioni sociali risultanti dai documenti, senza l'utilizzo di sigle o acronimi, ove questi non siano le effettive ragioni sociali;
- vanno evitate, ove possibile, abbreviazioni ed inserimenti di punteggiatura.

D13 – E13 – F13 – H13) Riportano il codice dell'eventuale paese estero del soggetto. Per i soggetti residenti va indicato il codice ITALIA (086)

D14 – E14 – F14 – H14) Indicano il comune di residenza anagrafica del soggetto; D14, E14, e H14) sono attributi obbligatori in presenza di soggetti «residenti»; F14, richiesto per gli ordini di pagamento/accredito, va indicato se conosciuto;

– D/E/F/H14.A) Codice CAB del comune.

– D/E/F/H14.B) Descrizione in chiaro del comune.

– D/E/F/H14.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della provincia di appartenenza del comune.

D15 – E15 – F15 – H15) Va indicato l'indirizzo dei soggetti; D15, E15, e H15) sono obbligatori in presenza di soggetti residenti.

D16 – E16 – F16 – H16) Riportano il Codice di Avviamento Postale di residenza dei soggetti. D17 – E17 – H17) Va indicato il codice fiscale.

D18 – E18 – H18) Indicano la data di nascita nella forma

AAAAMMGG. D19 – E19 – H19) Vanno valorizzati in chiaro.

CLASSIFICAZIONE SOGGETTO

D21) Va indicato il sottogruppo di attività economica, di cui alla circolare n. 140 emanata dalla Banca d'Italia, del cliente del destinatario che esegue la registrazione; l'attributo deve essere sempre presente qualora trattasi di soggetto che agisce su conto.

D22) Va utilizzata la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 pubblicata dall'ISTAT, secondo quanto indicato dalla circolare n. 140 della Banca d'Italia. Per quanto riguarda la presenza o l'assenza occorre fare riferimento alla tabella relativa alla settorizzazione sintetica contenuta nel provvedimento UIF sui dati aggregati.

D23) Settorizzazione sintetica, determinabile automaticamente dal valore dei due attributi precedenti, secondo la tabella di cui al provvedimento UIF. In caso di assenza delle codifiche di cui ai punti precedenti, come ad esempio per le operazioni per cassa, l'attributo deve essere valorizzato con le cifre "999".

DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO

D31 – F31) Deve essere indicato il codice del rapporto movimentato dal cliente. F31 riporta le ultime cifre dell'IBAN della controparte, se esistente, altrimenti il numero di

conto presso l'intermediario della controparte.

D32) Valorizzare con "0" = mono intestato persona fisica, con "1" = pluriintestato, con "2" = mono intestato a soggetto diverso da persona fisica e con "3" = intestato a società fiduciaria per conto di fiduciante. Deve essere identico all'attributo A42.

ESTREMI DEI DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

Le quattro informazioni sul documento di identificazione possono essere presenti o assenti contestualmente, in caso di persona fisica.

D41 – E41 – H41) Va indicato secondo quanto previsto dalla relativa tabella.

D42 – E42 – H42) Va indicato, allineato a sinistra, il numero contenuto nel documento. D43 – E43 – H43) Va indicato nella forma AAAAMMGG.

D44 – E44 – H44) Va indicato in chiaro (es. PREFETTURA DI ROMA). D45 – E45 – H45) Va indicato il sesso del soggetto persona fisica.

3.3. INFORMAZIONI RIFERITE AI RAPPORTI

Di seguito vengono specificati i valori da inserire in ciascun attributo in merito alle registrazioni riferite ai rapporti continuativi (es. accensioni e chiusure dei rapporti, attivazione e cessazione delle deleghe ad operare).

IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE

Tale gruppo di informazioni deve essere previsto obbligatoriamente solo per i dati caratteristici del rapporto; per quanto attiene agli altri due gruppi di informazioni, è solo un esempio di chiave di connessione di un archivio in linea strutturato su più file o tavole. Per quanto riguarda l'archiviazione OFF - LINE, invece, basata come precisato in seguito su un unico archivio a più tipi *record*, la struttura definita nel paragrafo 2.2 costituisce l'esatto tracciato dell'archivio fisico; pertanto, tale gruppo di informazioni deve essere inserita sia nel *record* relativo ai dati caratteristici del rapporto (tipo informazione 1) sia nei *record* relativi ai soggetti coinvolti (tipo informazione 7 e 8).

A01) È un attributo composto che prevede nei primi 2 caratteri il codice «TIPO INTERMEDIARIO» e nei restanti 11 il codice dell'intermediario che esegue la registrazione; è richiesto obbligatoriamente negli archivi in linea solo nel caso di più intermediari che memorizzano le proprie registrazioni su un unico archivio FISICO (consorzi informatici). Il codice intermediario corrisponde al codice fiscale.

A02) Per il tipo informazione sono previsti i seguenti

valori: 1 = dati caratteristici del rapporto;

7 = dati sul cliente;

8 = dati sull'esecutore;

9 = dati sul soggetto (fiduciante) per conto del quale il cliente (società fiduciaria) instaura un rapporto.

A03) Deve contenere il valore di identificazione della registrazione inserita nell'archivio (chiave primaria); può essere anche un attributo composto (data + progressivo).

INFORMAZIONI SULLA DIPENDENZA

A11) Deve contenere il codice della dipendenza che è competente del rapporto; può essere lasciato a spazi solo da quegli intermediari aventi un unico punto di rapporto con il pubblico.

A12) Si riferisce al comune in cui è dislocata la dipendenza; per gli intermediari aventi unico punto di rapporto con il pubblico deve essere indicato il comune di tale sede.

– A12.A) Codice CAB del comune.

– A12.B) Descrizione in chiaro del comune.

– A12.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della prov. di appartenenza del comune.

DATA DI RIFERIMENTO

A21) Deve contenere la data di decorrenza dell'aggiornamento secondo il valore dell'attributo A52 (es. data di apertura o di cessazione del rapporto, data di attivazione o di cessazione della delega ad operare).

DATI SUL RAPPORTO

A41) Deve essere indicato il codice del rapporto interessato; l'attributo è obbligatorio.

A42) Valorizzare con "0" = mono intestato persona fisica, con "1" = pluriintestato, con "2" = mono intestato a entità diversa da persona fisica e con "3" = intestato a società fiduciaria per conto di fiduciante.

DATI SULLA REGISTRAZIONE

A51) Deve essere indicata la data in cui è stato eseguito l'inserimento nell'archivio standardizzato. A52) Deve essere indicato il tipo di registrazione secondo la specifica tabella.

A53) Va inserito un identico attributo di connessione per i rapporti che hanno dato luogo a più registrazioni. In particolare, va valorizzato nel caso di cambiamenti ai dati del rapporto per connettere le due distinte registrazioni, contenenti rispettivamente le informazioni del rapporto prima e dopo la variazione (tipi registrazione 31 e 32).

A54.A) Gli specifici valori previsti per tale codice sono:

- 0 = registrazione in essere mai modificata;
- 1 = registrazione in essere sostitutiva di precedente registrazione;
- 2 = registrazione annullata (cancellata per rettifica);
- 3 = registrazione annullata (sostituita per rettifica);
- 4 = registrazione di storno di precedente registrazione.

A54.B) Solo per «STATO DELLA REGISTRAZIONE» diverso da *0* deve essere indicata la data di esecuzione della rettifica.

A54.C) Solo per «STATO DELLA REGISTRAZIONE» = *1* e *4* va indicato l'identificativo registrazione dell'operazione stornata o sostituita.

DATI SULLA DIVISA DEL RAPPORTO

B11) Deve essere indicato se il conto si riferisca a euro (codice 3) o a valuta non UEM (codice 4).

B12) Deve essere indicato, anche per l'euro, il codice della valuta del conto. Per la codifica della valuta va fatto riferimento alla tabella pubblicata dalla Banca d'Italia al seguente *link*: <https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html?mode=DOWNLOAD&exportProduct=ANTI>
[I](#)

DATI SUI SOGGETTI COINVOLTI

I gruppi di informazioni caratterizzati dai valori 7, 8 e 9 dell'attributo tipo informazione contengono i dati anagrafici dei soggetti coinvolti nel rapporto. Tali dati possono essere anche inseriti a parte su apposite anagrafi; in questo caso dovranno comunque essere valorizzati gli attributi C11, C21 e C51 di connessione.

Il tipo informazione 7 comprende gli attributi riferiti al cliente.

Il tipo informazione 8 comprende gli attributi riferiti all'eventuale esecutore. Nel caso di operazioni su conti cointestati, deve essere indicato il soggetto che ha operato, anche se trattasi di cointestatario.

Il tipo informazione 9 comprende gli attributi riferiti al soggetto (fiduciante) per conto del quale il cliente (fiduciaria) instaura un rapporto continuativo.

Gli attributi C11, C21 e C51 consentono l'identificazione univoca del soggetto e la connessione con l'eventuale archivio anagrafico contenente i dati dei clienti o degli altri soggetti; in questo attributo dovrà essere indicato il codice cliente, o se ciò non è possibile, il codice fiscale.

COMPLETE GENERALITÀ

Gli attributi D11, E11 e H11 devono contenere la ragione sociale e il cognome e

nome del soggetto. Per quanto attiene alle regole da rispettare, vale quanto detto al paragrafo precedente.

Negli attributi D13 e E13 e H13 va indicato il codice dell'eventuale paese estero del soggetto; l'attributo deve essere obbligatoriamente presente; per i soggetti residenti va indicato il codice ITALIA (086).

Negli attributi D14, E14 e H14 va indicato il comune di residenza del soggetto; tali attributi sono obbligatori in presenza di soggetti «residenti».

- D/E/H14.A) Codice CAB del comune.
- D/E/H14.B) Descrizione in chiaro del comune.
- D/E/H14.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della provincia di appartenenza del comune.

Gli attributi D15, E15 e H15 vanno valorizzati con l'indirizzo di residenza del soggetto; tali attributi sono obbligatori in presenza di soggetti «residenti».

Negli attributi D16, E16 e H16 va indicato il C.A.P. di residenza del detentore del soggetto. Negli attributi D17, E17 e H17 va indicato il codice fiscale.

Gli attributi D18, E18 e H18 devono essere valorizzati nella forma AAAAMMGG. In caso di persona fisica la valorizzazione dell'attributo D18 è obbligatoria. L'attributo E18 deve essere valorizzato nei casi in cui è presente un esecutore.

Negli attributi D19, E19 e H19 va indicata la descrizione in chiaro; in ogni caso per quanto riguarda D19 (SE PERSONA FISICA), obbligatoriamente se presente un soggetto esecutore, per quanto riguarda E19.

CLASSIFICAZIONE SOGGETTO

D21) Va indicato il sottogruppo di attività economica, di cui alla circolare n. 140 emanata dalla Banca d'Italia, del cliente del destinatario che esegue la registrazione; l'attributo deve essere sempre valorizzato.

D22) Va utilizzata la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 pubblicata dall'ISTAT, secondo quanto indicato dalla circolare n. 140 della Banca d'Italia. Per

quanto riguarda la presenza o l'assenza occorre fare riferimento alla tabella relativa alla settorizzazione sintetica di cui al provvedimento UIF sui dati aggregati.

D23) Settorizzazione sintetica, determinabile automaticamente dal valore dei due attributi precedenti, secondo la tabella di cui al provvedimento UIF; l'attributo deve essere sempre valorizzato.

DATI SUL RAPPORTO INTERESSATO

D31) Deve essere indicato il codice del rapporto interessato; per questo tipo di registrazione l'attributo è obbligatorio.

D32) Valorizzare con "0" = mono intestato persona fisica, con "1" = pluriintestato, con "2" = mono intestato a soggetto diverso da persona fisica e con "3" = intestato a società fiduciaria per conto di fiduciante. L'attributo è obbligatorio e deve essere identico all'attributo A42.

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

D41 – E41) – H41 Vanno valorizzati secondo i valori della relativa tabella.

D42 – E42) – H42 Va indicato in ogni caso per quanto riguarda D42 (se persona fisica).

D43 – E43) – H43 Va indicato nella forma AAAAMMGG, in ogni caso per quanto riguarda D43 (se persona fisica).

D44 – E44) – H44 Va indicato in chiaro (es. PREFETTURA DI ROMA) in ogni caso per quanto riguarda D44 (se persona fisica).

D45 – E45) – H45 Va indicato il sesso del soggetto persona fisica.

3.4. INFORMAZIONI RIFERITE AI LEGAMI TRA SOGGETTI

IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE

Tale gruppo di informazioni deve essere previsto obbligatoriamente solo per i dati caratteristici del legame; per quanto attiene agli altri due gruppi di informazioni, è solo un esempio di chiave di connessione di un archivio in linea strutturato su più file o tavole. Per quanto riguarda l'archiviazione OFF - LINE, invece, basata come precisato in seguito su un unico archivio a più tipi *record*, la struttura definita nel paragrafo 2.3 costituisce l'esatto tracciato dell'archivio fisico; pertanto tale gruppo di informazioni deve essere inserito sia nel *record* relativo ai «dati caratteristici del legame» sia nei *record* relativi ai soggetti coinvolti.

A01) È un attributo composto che prevede nei primi 2 caratteri il codice «TIPO INTERMEDIARIO» e nei restanti 11 il codice dell'intermediario che esegue la registrazione; è richiesto obbligatoriamente negli archivi in linea solo nel caso di più intermediari che memorizzano le proprie registrazioni su un unico archivio FISICO (consorzi informatici).

Il codice intermediario corrisponde al codice fiscale.

A02) Per il tipo informazione sono previsti i seguenti valori: 1 = dati caratteristici del legame;
7 = dati sul soggetto
primario; 9 = dati sul
soggetto primario;
6 = dati sul soggetto secondario.

A03) Deve contenere il valore di identificazione della registrazione inserita nell'archivio (chiave primaria); può essere anche un attributo composto (data + progressivo).

INFORMAZIONI SULLA DIPENDENZA

A11) Deve contenere il codice della dipendenza che per prima ha rilevato il legame; può essere lasciato a spazi solo da quegli intermediari aventi un unico punto di rapporto con il pubblico.

A12) Si riferisce al comune in cui è dislocata la dipendenza; per gli intermediari aventi un unico punto di rapporto con il pubblico deve essere indicato il comune di tale sede.

- A12.A) Codice CAB del comune.
- A12.B) Descrizione in chiaro del comune.
- A12.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della provincia di appartenenza del comune.

DATI SUL LEGAME

A21) Deve contenere la data in cui l'intermediario è venuto a conoscenza dell'esistenza o della cessazione di un legame di interesse.

A41) Deve essere indicato il numero rapporto utilizzato da una società fiduciaria per eseguire operazioni per conto di un fiduciante.

A43) Riporta la tipologia del legame. Sono attualmente previsti i seguenti valori: 5 = titolare effettivo;
7 = titolare effettivo di fiduciante per conto del quale la fiduciaria apre un rapporto;
8 = titolare effettivo di persona giuridica per conto della quale il cliente effettua un'operazione

DATI SULLA REGISTRAZIONE

A51) Deve essere indicata la data in cui è stato eseguito l'inserimento nell'archivio standardizzato. A52) Deve essere indicato il tipo di registrazione secondo la specifica tabella.

A53) Va inserito un identico attributo di connessione per i legami che hanno dato luogo a più registrazioni. In particolare, va valorizzato nel caso di cambiamenti

ai dati del legame per connettere le due distinte registrazioni, contenenti rispettivamente le informazioni del legame prima e dopo la variazione.

A54.A) Gli specifici valori previsti per tale codice sono: 0 = registrazione in essere mai modificata;
1 = registrazione in essere sostitutiva di precedente registrazione; 2 = registrazione annullata (cancellata per rettifica);
3 = registrazione annullata (sostituita per rettifica);
4 = registrazione di storno di precedente registrazione.

A54.B) Solo per «STATO DELLA REGISTRAZIONE» diverso da *0* deve essere indicata la data di esecuzione della rettifica.

A54.C) Solo per «STATO DELLA REGISTRAZIONE» = *1* e *4* va indicato l'identificativo registrazione dell'operazione stornata o sostituita.

DATI SUI SOGGETTI COINVOLTI

I gruppi di informazioni caratterizzati dai valori 7, 9 e 6 dell'attributo tipo informazione contengono i dati anagrafici dei soggetti coinvolti nel legame. Tali dati possono essere anche inseriti a parte su apposite anagrafi; in questo caso dovranno comunque essere valorizzati gli attributi C11 e C51 e C41 di connessione.

Il tipo informazione 7 comprende gli attributi riferiti al soggetto primario del legame

Il tipo informazione 9 - alternativo al tipo informazione 7 - comprende gli attributi riferiti al soggetto primario del legame.

Il tipo informazione 6 comprende gli attributi riferiti al soggetto secondario del legame.

Gli attributi C11, C41 e C51 consentono l'identificazione univoca del soggetto e la connessione con l'eventuale archivio anagrafico contenente i dati dei clienti o degli altri soggetti; in questo attributo dovrà essere indicato il codice cliente, o se ciò non è possibile, il codice fiscale.

COMPLETE GENERALITÀ

Gli attributi D11, G11 e H11 devono contenere la ragione sociale ed il cognome e nome del soggetto.

Per quanto attiene alle regole da rispettare, vale quanto detto ai paragrafi precedenti.

Negli attributi D13, G13 e H13 va indicato il codice del paese di residenza del soggetto; l'attributo deve essere obbligatoriamente presente; per i soggetti residenti va indicato il codice ITALIA (086).

Negli attributi D14, G14 e H14 va indicato il comune di residenza del soggetto; tali attributi sono obbligatori in presenza di soggetti «residenti».

- D/G/H14.A) Codice CAB del comune.
- D/G/H14.B) Descrizione in chiaro del comune.
- D/G/H14.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della provincia di appartenenza del comune.

D15 – G15) – H15) Va indicato l'indirizzo dei soggetti; D15, G15 e H15 sono obbligatori in presenza di soggetti residenti.

D16 – G16) – H16) Riportano il Codice di Avviamento Postale di residenza dei soggetti. D17 – G17) – H17) Va indicato il codice fiscale.

D18 – G18) – H18) Indicano la data di nascita nella forma AAAAMMGG. D19 – G19) – H19) Vanno valorizzati in chiaro.

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

D41 - G41) – H41) Vanno valorizzati secondo i valori della relativa tabella.

D42 – G42) – H42) Va indicato, allineato a sinistra, il numero contenuto nel documento. D43 – G43) – H43) Va indicato nella forma AAAAMMGG.

D44 – G44) – H44) Va indicato in chiaro (es. PREFETTURA DI ROMA). D45 – G45) – H45) Va indicato il sesso del soggetto persona fisica.

3.5. VARIAZIONI DI DATI E COORDINATE

Per variazione di dati deve intendersi il cambiamento delle informazioni nelle registrazioni relative a rapporti continuativi, a deleghe e a legami che non comporti modifica delle coordinate di riferimento degli stessi, come ad esempio la variazione dell'indirizzo, della natura giuridica, del codice valuta del conto, l'aggiornamento degli estremi del documento di identificazione nonché le variazioni relative all'intestazione di conti, depositi o altri rapporti continuativi, nei casi in cui queste ultime non siano effettuate tramite la chiusura del rapporto giuridico sottostante e la riapertura di uno nuovo.

La variazione dà luogo a due registrazioni che evidenziano, rispettivamente, i dati presenti prima e dopo la variazione, la tipologia della variazione intervenuta e la connessione esistente tra le due registrazioni con le modalità previste nel presente allegato.

Per variazione di coordinate deve intendersi il cambiamento delle coordinate di riferimento di rapporti continuativi, deleghe o legami dovuto a motivi tecnici, quali la modifica dei sistemi informatici o dei criteri di attribuzione dei codici rapporto, in cui rimangono inalterati gli elementi identificativi sia soggettivi che oggettivi. Rientra in questa ipotesi anche il trasferimento di un conto, deposito o altro rapporto continuativo, con la stessa intestazione, da una dipendenza all'altra di un medesimo intermediario.

In caso di variazione di coordinate, devono essere eseguite apposite registrazioni di chiusura e di apertura del rapporto contraddistinte rispettivamente dalle vecchie e dalle nuove coordinate nonché dalla codifica relativa alla variazione intervenuta con le modalità previste nel presente allegato.

4. CORREZIONE DELLE INFORMAZIONI

Non è consentito rettificare il contenuto delle registrazioni già inserite nell'archivio; qualora si manifesti la necessità di annullarle o modificarle, bisognerà agire come di seguito descritto.

ANNULLAMENTI

Variazioni da apportare sulla vecchia registrazione:

- trasformazione (da *0* a *2*) del valore dell'attributo indicativo dello stato dell'operazione (A54.A);
- inserimento della data di esecuzione dell'annullamento nell'attributo A54.B.

MODIFICHE

1) variazioni da apportare sulla vecchia registrazione:

- trasformazione (da *0* a *3*) del valore dell'attributo indicativo dello stato dell'operazione (A54.A);
- inserimento della data di esecuzione della variazione nell'attributo A54.B;

2) nuova registrazione da inserire in successione fisica alla precedente:

- valorizzazione degli attributi sulla base dei precedenti (compreso l'identificativo operazione) e delle modifiche da apportare;
- valorizzazione a *1* dell'attributo A54.A;
- inserimento della stessa data di esecuzione della variazione nell'attributo A54.B;
- identificativo dell'operazione rettificata all'attributo A54.C.

L'attributo A54.A, indicativo dello stato dell'operazione, per tutte le registrazioni non annullate o non sostituite deve essere valorizzato a *0*.

L'attributo A54.B, indicante la data di modifica o annullamento, per tutte le registrazioni non annullate, non sostituite, non sostitutive, deve essere valorizzato a spazi.

L'attributo A54.C, indicante l'identificativo della registrazione, per tutte le registrazioni non sostitutive deve essere valorizzato a spazi.

Qualora dovesse risultare eccessivamente oneroso aggiornare la precedente registrazione e inserire la registrazione sostitutiva in successione fisica alla registrazione sostituita, può essere adottata la tecnica dello storno contabile di seguito descritta.

1) produzione di una registrazione di «STORNO», identica a quella da stornare, e con i tre attributi valorizzati rispettivamente:

- Stato dell'operazione (attributo A54.A) = *4*;
- Data di esecuzione dello storno all'attributo A54.B;
- Identificativo dell'operazione stornata all'attributo A54.C.

2) produzione, solo per le modifiche, di una registrazione sostitutiva con le seguenti modalità:

- valorizzazione degli attributi sulla base dei precedenti e delle modifiche da apportare;
- valorizzazione a *1* dell'attributo A54.A;
- inserimento della stessa data di esecuzione della variazione nell'attributo A54.B;
- identificativo dell'operazione rettificata all'attributo A54.C.

In questa ipotesi le registrazioni di «STORNO» e le registrazioni «SOSTITUTIVE» debbono essere inserite in un archivio dedicato; tale archivio deve essere utilizzato, al momento di eventuali ricerche sull'archivio, per controllare se le registrazioni evidenziate risultino stornate o rettificate.

Le registrazioni suddette possono essere cancellate dallo specifico archivio dedicato alle rettifiche («svuotamento» archivio) solo riportandole alla modalità di rettifica standard («aggiornamento» della vecchia registrazione e inserimento a seguire

dalla sostitutiva).

Ogni società fiduciaria, per l'esecuzione delle rettifiche, può adottare solo una delle due modalità descritte.

5. STRUTTURA FISICA DEGLI ARCHIVI

La struttura fisica dell'archivio in linea, nel rispetto delle standardizzazioni definite, è lasciata alla decisione delle singole società fiduciarie. Vanno comunque osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) L'archivio informatico standardizzato deve essere costituito da un'unica base dati aziendale accentrata; sono comunque previsti specifici attributi di identificazione della dipendenza che ha posto in essere l'operazione, che è competente di un rapporto o della rilevazione di un legame tra soggetti. Le registrazioni relative alle operazioni, ai rapporti continuativi e ai legami tra soggetti possono essere inserite su archivi logici e fisici distinti.
Qualora tra più intermediari siano in essere, per la risoluzione delle esigenze di automazione, specifici accordi o convenzioni o forme consortili, può essere prevista la predisposizione di un'unica base dati, purché siano logicamente distinte e separabili le registrazioni relative a ciascun intermediario; tale tipo di soluzione, peraltro, deve farsi carico di adeguati criteri di riservatezza e sicurezza;
- 2) nell'ambito delle operazioni, dei rapporti e dei legami tra soggetti gli attributi identificati dalle lettere iniziali A e B debbono essere contenuti fisicamente nello stesso archivio (stesso file, stessa tabella);
- 3) i dati sui soggetti (identificati dalle lettere D, E, F, G e H) possono essere inseriti in archivi anagrafici distinti anche preesistenti; qualora si utilizzi tale opportunità, dovranno obbligatoriamente essere valorizzati i relativi attributi di connessione (identificati dalla lettera C) e tutte le funzioni richieste (visualizzazioni, ricerche interattive e batch, aggregazioni) dovranno riprodurre le funzionalità consentite dalla struttura completa descritta nei paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3; in tale ipotesi l'integrabilità dei dati caratteristici delle operazioni, dei rapporti e dei legami con i dati anagrafici deve essere prevista per tutti i 10 anni di durata delle

registrazioni;

- 4) le operazioni riferite almeno agli ultimi 3 mesi (data registrazione) debbono essere registrate in una base dati IN LINEA; per tale base dati particolari categorie di destinatari debbono approntare funzioni di visualizzazione interattiva;
- 5) è consentito lo scarico FUORI LINEA dei dati registrati da oltre tre mesi; ciò peraltro non deve comportare un eccessivo aumento dei tempi di risposta delle funzioni di ricerca e aggregazione su tali dati;
- 6) lo scarico FUORI LINEA deve avvenire per data di registrazione; per ogni scarico eseguito l'intermediario deve compilare un apposito registro indicante il contenuto di ogni singolo supporto (periodo compreso e numero delle registrazioni);
- 7) per la struttura fisica dell'archivio FUORI-LINEA si richiede l'adozione del seguente standard:

- LUNGHEZZA *RECORD*: 380;

- LUNGHEZZA BLOCCO: 380 ==> 7220;

- STRUTTURA DEI *RECORD*: ogni tipo *record* deve rispecchiare esattamente la struttura prevista per i diversi gruppi di informazioni descritti nei paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3;

- CONTENUTO DELLE REGISTRAZIONI:

– REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI. Ogni registrazione deve comporsi di:

– un *record* relativo ai dati caratteristici dell'OPERAZIONE
(TIPO INFORMAZIONE = *1*);

– uno o più *record* SUL SOGGETTO CLIENTE (TIPO INFORMAZIONE = *7*),;

- nessuno, uno o più *record* SUL SOGGETTO ESECUTORE (TIPO INFORMAZIONE *8*);
 - nessuno, uno o più *record* SUL SOGGETTO CONTROPARTE (TIPO INFORMAZIONE *5*);
 - nessuno, uno o più *record* SUL SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE IL CLIENTE REALIZZA UN'OPERAZIONE (TIPO INFORMAZIONE *9*).
- REGISTRAZIONE DEI RAPPORTI. Ogni registrazione deve comporsi di:
- un *record* relativo ai dati caratteristici del RAPPORTO (TIPO INFORMAZIONE = *1*);
 - uno o più *record* sul CLIENTE (TIPO INFORMAZIONE = *7*);
 - nessuno, uno o più *record* SUL SOGGETTO ESECUTORE (TIPO INFORMAZIONE = *8*);
 - nessuno, uno o più *record* SUL SOGGETTO (FIDUCIANTE) PER CONTO DEL QUALE IL CLIENTE (FIDUCIARIA) INSTAURA UN RAPPORTO (TIPO INFORMAZIONE = *9*).
- REGISTRAZIONE DEI LEGAMI TRA SOGGETTI. Ogni registrazione deve comporsi di:
- un *record* relativo ai dati caratteristici del LEGAME (TIPO INFORMAZIONE = *1*);
 - un *record* relativo al SOGGETTO PRIMARIO DEL LEGAME (TIPO INFORMAZIONE = *7* ovvero TIPO INFORMAZIONE *9*);

– uno o più *record* sul SOGGETTO SECONDARIO DEL LEGAME (TIPO INFORMAZIONE = *6*).

N.B. La necessità di trascinare o meno, nell'archivio fuori linea, i dati anagrafici archiviati a parte è strettamente correlata alla soluzione che si intende adottare per le funzioni di utilizzo richieste.

- 8) è fatto carico alla società fiduciaria di adottare i giusti criteri di sicurezza in materia di integrità logica e fisica dei dati, sia in linea che fuori linea, (copie cautelative, attività di *refreshing*, sistemi di ricostruzione, ecc.) – la disponibilità dei dati va accertata in maniera periodica e non al momento della richiesta da parte delle Autorità competenti;
- 9) è fatto carico alla società fiduciaria di adottare i giusti criteri di sicurezza idonei al rispetto della riservatezza delle informazioni nominative, anche quelle riferite a soggetti diversi dalla clientela;
- 10) le società fiduciarie incorporanti o risultanti dalla fusione inoltre garantiranno la conservazione e la leggibilità dei dati contenuti negli archivi standardizzati dei soggetti risultanti dalle vicende societarie secondo una delle tre seguenti modalità:
 - I) gestione dei vecchi archivi standardizzati mediante la conservazione di hardware e *software* esistenti;
 - II) gestione dei vecchi archivi standardizzati mediante i soli *software* di ricerca ed aggregazione batch, da eseguire sui supporti prodotti secondo quanto precedentemente descritto. Per tale soluzione sarà eliminato il vecchio archivio delle correzioni riconducendo le stesse alle modalità standard;
 - III) inserimento delle vecchie registrazioni nel proprio archivio standardizzato trasformando lo stesso in un archivio multi-intermediario attraverso la gestione differenziata dell'attributo riguardante il codice intermediario. L'inserimento potrà avvenire secondo modalità scelte dall'intermediario che comunque consentano un corretto funzionamento delle fasi di gestione ed utilizzo dei dati pregressi.

Una delle tre soluzioni sopra indicate deve essere attuata contestualmente alla data di esecutività della fusione/incorporazione. La migrazione verso le soluzioni II o III potrà essere attuata senza limitazioni temporali.

6. CODIFICHE DEGLI ATTRIBUTI

Alcuni degli attributi richiesti vanno valorizzati secondo quanto previsto da specifiche tabelle; di seguito vengono richiamati gli attributi interessati e vengono descritte le tabelle di minore dimensione.

Codice Intermediario (Attributi A01 e A31):

È un attributo composto; i primi due caratteri indicano il tipo di intermediario, e implicitamente l'ente che ha assegnato il codice; i rimanenti 11 caratteri debbono contenere il codice assegnato dall'ente codificatore, comprensivo dell'eventuale codice di controllo, completato a destra da spazi.

Per la codifica degli intermediari si rinvia all'allegato n. 4.

Per quanto riguarda più precisamente il codice (attributi A01.B e A31.B) deve essere utilizzato il codice fiscale.

CAB Comune (Attributi A12.A, A33.A, D14.A, E14.A, F14.A, G14.A, H14.A):

Codice di avviamento bancario del comune, comprensivo del codice di controllo, come previsto dalla SIA.

Codice Causale Analitica (attributo A24):

Il codice previsto secondo l'allegato n. 3 – Causali Analitiche

Codice Voce (A25):

È una informazione più aggregata, ricavabile direttamente dall'attributo precedente; i valori previsti sono desumibili dal provvedimento UIF.

Tipo di Registrazione (Attributo A52):

È un attributo composto da due sotto-attributi; il primo carattere indica se la

registrazione si riferisce a un'operazione di movimentazione di mezzi di pagamento (valore «1»), a rapporti continuativi (valore «2», «3» o «4») oppure a legami tra soggetti (valore «5»); il secondo carattere specifica più in dettaglio il tipo di registrazione. I valori previsti sono i seguenti:

- 10 = registrazione operazione;
- 11 = registrazione bonifico in partenza;
- 12 = registrazione bonifico in arrivo;
- 13 = registrazione operazione senza identificazione di alcun esecutore;
- 21 = apertura conto deposito a risparmio;
- 22 = apertura conto corrente;
- 23 = apertura altro rapporto continuativo;
- 24 = apertura dossier titoli
- 27 = apertura cassetta di sicurezza
- 25 = apertura delega ad operare su rapporto;
- 26 = cessazione rapporto;
- 28 = cessazione delega;
- 31 = dati prima della variazione;
- 32 = dati dopo la variazione;
- 33 = apertura di deposito a risparmio per migrazione da;
- 34 = apertura di conto corrente per migrazione da;
- 35 = apertura altro rapporto per migrazione da;
- 36 = chiusura rapporto per migrazione a;
- 39 = apertura delega per migrazione da;
- 40 = apertura delega per variazione coordinate;
- 41 = chiusura delega per migrazione a;
- 43 = apertura di deposito a risparmio per variazione coordinate;
- 44 = apertura di conto corrente per variazione coordinate;
- 45 = apertura altro rapporto per variazione coordinate;
- 46 = chiusura rapporto per variazione coordinate;
- 47 = chiusura delega per variazione coordinate;
- 50 = apertura del legame di titolare effettivo;
- 51 = chiusura del legame di titolare effettivo;
- 54 = dati del legame prima della variazione;

55 = dati del legame dopo la variazione.

58 = rilevazione del legame di titolare effettivo della persona giuridica per conto della quale viene realizzata un'operazione.

Codice Paese (Attributo A32. D13. E13. F13, G13 H13):

Per tali attributi va utilizzato il codice PAESE pubblicato dalla Banca d'Italia al seguente *link*:

<https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html?mode=DOWNLOAD&exportProduct=ANTI>

I

Si ricorda che è richiesta la valorizzazione dell'attributo anche per i soggetti residenti.

Tipo legame (Attributo A43):

I valori previsti sono:

0 = inesistenza soggetto diverso dal cliente;

Per la registrazione di operazioni in cui è intervenuto un soggetto che opera per conto del cliente:

2 = cointestatario;

3 = esecutore.

Per la registrazione di operazioni disposte da società fiduciarie per conto di un fiduciante a valere su un conto "omnibus" presso uno dei destinatari:

6 = fiduciante;

Nell'ambito dei legami tra soggetti esprime il tipo di legame esistente tra il soggetto primario e il soggetto secondario e può assumere il valore:

5 = titolare effettivo;

7 = titolare effettivo di fiduciante per conto del quale la fiduciaria instaura un rapporto;

8 = titolare effettivo di persona giuridica per conto della quale il cliente effettua un'operazione.

Codice Divisa (Attributo B12):

Per tale attributo va utilizzato il codice valuta pubblicato dalla Banca d'Italia al seguente *link*:

<https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html?mode=DOWNLOAD&exportProduct=ANTI>

II

Codice classificazione dell'attività economica (Attributo D22):

Per tale attributo va utilizzata la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 pubblicata dall'ISTAT, secondo quanto indicato dalla circolare n. 140 della Banca d'Italia, sulla base del contenuto in vigore nel periodo di effettuazione dell'operazione o del rapporto. Per quanto riguarda la presenza o l'assenza del codice occorre fare riferimento alla tabella relativa alla settorizzazione sintetica contenuta nel provvedimento UIF sui dati aggregati.

Settorizzazione sintetica economica (Attributo D23): Il valore è determinabile automaticamente dal valore dei due attributi precedenti, secondo la tabella di cui al provvedimento UIF.

Natura Conto (Attributi A42 E D32):

Determina il tipo del conto sotto la seguente accezione:

0 = Conto mono-intestato a persona

fisica; 1 = Conto pluri-intestato;

2 = Conto mono-intestato a soggetto diverso da persona fisica; 3 = Conto intestato a fiduciaria per conto di fiduciante.

Tipo del documento presentato (Attributi D41, E41 e G41 H41):

01 = Carta di

identità; 02 =

Patente di guida;

03 = Passaporto;

04 = Porto d'armi;

05 = Tessera

postale; 06 =

Altro.

Sesso (Attributi D45, E45, F45, G45 H45): assume i valori 1=Maschile o 2=Femminile.

7. CHIAVE DI IDENTIFICAZIONE E QUALIFICATORI

Chiave di identificazione

Per chiave di identificazione si intende l'attributo, contenuto nel registro, che consente l'identificazione univoca di ogni registrazione; tale funzione viene svolta dall'attributo *A03* descritto nel tracciato, eventualmente in congiunzione con il codice intermediario (*A01*) e con l'attributo A54.A/B (codice stato della registrazione e data di rettifica). In merito al contenuto dell'attributo A03, ogni intermediario è lasciato libero di decidere secondo le proprie esigenze; al suo interno va in ogni caso previsto un progressivo crescente. Visto quanto richiesto per gli scarichi fuori linea, si consiglia la predisposizione di una chiave composta (DATA DI REGISTRAZIONE + PROGRESSIVO).

Qualificatori

Nella struttura dell'archivio sono stati previsti una serie di attributi di qualificazione di particolari caratteristiche dell'operazione, del rapporto, del legame o dei soggetti coinvolti; in particolare essi specificano:

- se l'operazione comprenda movimento di contanti;
- il tipo di registrazione (operazione, rapporto continuativo, legame);
- se il cliente abbia utilizzato un conto mono-intestato a una persona fisica, mono- intestato a un soggetto diverso da una persona fisica o pluri-intestato;
- il tipo di relazione tra l'esecutore e il cliente;
- se l'operazione riguardi EURO o ALTRA DIVISA;
- la tipologia del legame tra soggetti.

8. ORDINAMENTO

Ordinamento delle informazioni dell'archivio in linea

Qualora la società fiduciaria faccia uso di DBMS che consentono l'accesso alle informazioni per diverse chiavi di ricerca, non è richiesto nessun preciso ordinamento fisico delle informazioni; peraltro tale modalità, limitatamente alle registrazioni degli ultimi 3 mesi, è resa obbligatoria per particolari categorie di destinatari.

Le società fiduciarie che registrano le operazioni su un archivio sequenziale debbono predisporre una fase elaborativa che, per la semplice visualizzazione, ne realizzi una versione ordinata per data di registrazione.

Ordinamento delle informazioni dell'archivio fuori linea

La messa fuori linea delle registrazioni in essere sull'archivio in linea da più di tre mesi deve avvenire secondo le seguenti modalità:

- i criteri di stralcio debbono basarsi sulla DATA DI REGISTRAZIONE;
- i supporti magnetici prodotti debbono contenere le registrazioni effettuate in un preciso intervallo temporale;
- il riferimento agli intervalli temporali contenuti in ciascun archivio FUORI LINEA, unitamente all'indicazione della quantità di registrazioni scaricate, deve essere contenuto in un apposito registro, cartaceo o informatico, da tenersi a cura della società fiduciaria;
- all'interno di ogni archivio le registrazioni debbono essere ordinate per data di registrazione.

9. CHIAVI E FUNZIONI DI RICERCA

Per chiavi di ricerca si intendono i singoli attributi o la combinazione di attributi, mediante i quali le funzioni di «ricerca» riescono ad evidenziare il voluto sottoinsieme delle registrazioni presenti nell'archivio (sia interattivamente che con elaborazioni di massa).

Per quanto riguarda le funzioni di ricerca va precisato quanto segue:

- le ricerche debbono poter essere eseguite per tutti gli attributi previsti negli standard; tra questi attributi sono previsti quelli riguardanti le diverse tipologie di informazioni sui soggetti coinvolti a vario titolo nelle operazioni, nei rapporti e nei legami;
- potranno essere richieste informazioni su un soggetto, indipendentemente dal ruolo da questi esercitato nelle diverse operazioni o nell'ambito dei rapporti e dei legami.

Le funzioni di ricerca di massa, sia sui dati fuori linea che su quelli in linea, debbono agire su tutti gli attributi previsti nella struttura logica; deve essere resa possibile, ad esempio, l'evidenziazione di tutte le operazioni che abbiano particolari valori su determinati attributi. Per ogni singola ricerca, debbono poter essere definiti i valori di comparazione di un massimo di 15 attributi, riguardanti i dati caratteristici dell'operazione, del legame o del rapporto e dei relativi soggetti.

Si deve inoltre ipotizzare che potranno essere richieste ricerche su elevatissime quantità di registrazioni, riferite a diversi anni di competenza; in tali occasioni, per specifiche necessità o per indeterminatezza delle esigenze, potrebbero doversi ricercare informazioni riferite a più soggetti o a più tipi di registrazione.

Per queste eventualità, al fine di diminuire i costi ed i tempi di risposta, si richiede che le funzioni di ricerca di massa possano gestire, in un unico scorrimento degli archivi, almeno 10 simultanee richieste, ognuna basata su un diverso insieme di valori riferiti a più attributi (max 15).

Le funzioni di ricerca di massa, sia nel produrre le evidenze cartacee richieste, sia nel generare archivi idonei alle successive funzioni di aggregazione, debbono evidenziare le informazioni nella forma definita nella struttura logica; vanno cioè prodotti sia i dati caratteristici delle operazioni, dei legami o dei rapporti che tutti quelli richiesti per i diversi soggetti coinvolti.

Tenuto conto che le ricerche di massa debbono interessare sia i dati in linea che fuori linea, considerando che la struttura «standardizzata» degli archivi fuori linea si può agevolmente prestare ad uno sviluppo accentrato delle relative funzioni di utilizzo, è consentito l'approntamento di una funzione propedeutica a quella di ricerca di massa, consistente nella produzione temporanea di un archivio di struttura identica a quello previsto per i dati fuori linea, contenente le registrazioni in essere sull'archivio in linea.

Per quanto attiene alle funzioni di ricerca «interattiva», l'approntamento di tali funzioni è richiesto obbligatoriamente per tutte le società fiduciarie che eseguano più di 10.000 registrazioni al mese (data di registrazione); più in particolare tali funzioni debbono essere rese operanti subito dopo che per la terza volta si sono superate le

10.000 registrazioni mensili.

Al riguardo, vanno in particolare predisposte delle funzioni che consentano di evidenziare:

- i soggetti a vario titolo coinvolti in una determinata operazione;
- le operazioni riferibili a uno specifico soggetto;
- le operazioni che hanno movimentato un determinato rapporto;
- i soggetti connessi con un determinato rapporto;
- i rapporti in cui uno specifico soggetto assume un ruolo (intestatario o esecutore);
- i titolari effettivi di un determinato cliente ovvero soggetto per conto del quale viene effettuata un'operazione ovvero soggetto (fiduciante) per conto del quale viene instaurato un rapporto;
- le entità diverse dalle persone fisiche di cui uno specifico soggetto risulta titolare effettivo. In merito a queste funzioni, le chiavi di ricerca da attivare obbligatoriamente sono:
 - Identificativo dell'operazione (Identificativo Registrazione);
 - Data dell'operazione (intervallo da-a);
 - Paese estero dell'intermediario controparte;
 - Numero del rapporto;
 - Dati identificativi dei soggetti (coinvolti nelle operazioni, nei rapporti e nei legami)
 - NDG/Connessione con l'anagrafe;
 - Cognome e Nome/Ragione Sociale
 - Codice Fiscale.

Tali funzioni di utilizzo dell'archivio possono essere basate, a scelta della società fiduciaria, sia sui dati delle registrazioni che sugli archivi di specifiche procedure informatiche interne (es. di gestione dei rapporti).

Informazioni come quelle richieste, peraltro, debbono poter essere prodotte anche dalle funzioni di ricerca di massa precedentemente citate. La richiesta aggiuntiva riguarda i rapporti ancora «in essere»; per questi ultimi i tempi di risposta, sia ricercando i soggetti relativi ad un rapporto che i rapporti riferibili ad un soggetto, non debbono superare la giornata. Preferibile che tali ricerche possano espletarsi con modalità interattiva.

È consentito che le società fiduciarie basino le ricerche interattive su più di una transazione per ottenere una risposta completa.

10. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E DURATA DELLE REGISTRAZIONI

La procedura di registrazione può essere alimentata:

- con transazioni interattive di inserimento;
- mediante elaborazioni periodiche, dai dati di archivi di «evidenza» o provvisori;
- mediante elaborazioni periodiche, dai dati acquisiti tramite preesistenti procedure.

Non è consentito l'inserimento di operazioni incomplete, o per le quali non è stata ancora decisa la registrazione. Per tali necessità possono essere utilizzati archivi identici a quello del registro, anche connessi «logicamente», ma fisicamente distinti.

Le informazioni debbono essere inserite nell'archivio standardizzato entro 30 giorni dalla dall'instaurazione del rapporto continuativo, dall'esecuzione dell'operazione, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo.

Per le registrazioni relative ai conti deposito ed agli altri rapporti continuativi i 30 giorni decorrono dalla data di attivazione del rapporto.

La registrazione può essere cancellata dall'archivio standardizzato (archivi in linea e fuori linea) al trascorrere di 10 anni dalla data di esecuzione, anche per quelle relative ai conti deposito e agli altri rapporti continuativi.

11. DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO

Le società fiduciarie rendono disponibile alle Autorità competenti, un'esauriente documentazione sulle procedure informatiche utilizzate; questa dovrà riguardare in particolare:

- il sistema *software* di alimentazione, di scarico fuori linea e di cancellazione delle evidenze dall'archivio;
- le funzioni di ricerca ed aggregazione richieste.

Tale documentazione deve comprendere:

- il dizionario dati;
- lo schema concettuale;
- la descrizione della struttura logica e fisica dei dati;
- la descrizione dei processi;
- la descrizione della gestione della sicurezza logica e fisica.

Le società fiduciarie devono inoltre attestare la rispondenza della documentazione alle procedure informatiche utilizzate. Qualora la società fiduciaria faccia uso di un pacchetto applicativo prodotto da altri enti, siano essi altri intermediari o case di *software*, l'obbligo di conservare la parte più analitica della suddetta documentazione ricade su questi ultimi; in questo caso la società fiduciaria dovrà detenere una dichiarazione rilasciata da chi ha prodotto il *software* ed attestante:

- la rispondenza del sistema alle norme ed agli «STANDARD INFORMATICI»;
- la sede presso la quale tale documentazione analitica è resa disponibile per eventuali controlli da parte delle Autorità competenti.

ALLEGATO N. 3

CAUSALI ANALITICHE

Ciascuna società fiduciaria rende disponibili le operazioni disposte dalla clientela nel rispetto dei principi indicati nel Codice e nel presente allegato secondo le causali analitiche di seguito specificate.

Causali per società fiduciarie

<u>Causale analitica</u>	<u>Descrizione operazione</u>	<u>Segno</u>
I1	Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante	A
I3	Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL	A
48	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico	A
AA	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	A
I2	Deflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante	D
I4	Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL	D
26	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico	D
AA	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico verso l'estero	D
14	Cedole, dividendi e premi estratti	D
BB	Acquisto a pronti titoli e diritti di opzione	A
BA	Vendita a pronti titoli e diritti di opzione	D
BE	Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni	A
BF	Rimborso titoli e/o Fondi Comuni	D
BU	Deposito su libretti di risparmio	A
BT	Rimborso su libretti di risparmio	D
A7	Erogazione finanziamenti	D
15	Rimborso finanziamenti	A
BJ	Conferimento a gestioni patrimoniali	A
BK	Rimborso da gestioni patrimoniali	D
BH	Sottoscrizione pronti contro termine	A

BG	Rimborso pronti contro termine	D
BZ	Emissione certificati di deposito, buoni fruttiferi	A
BV	Estinzione certificati di deposito, buoni fruttiferi	D
D9	Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita	A
D8	Estinzione polizze assicurative ramo vita	D
D6	Accredito - incasso per contratti derivati	D
D7	Addebito - pagamento per contratti derivati	A
H1	Sottoscrizione capitale per costituzione società	A
H2	Aumento capitale	A
H3	Rimborso capitale	D
H4	Finanziamento soci	A
H5	Rimborso finanziamento soci	D
C1	Trasferimento titoli al portatore tra dossier (uscita)	D
C2	Trasferimento titoli al portatore tra dossier (immissione)	A
C3	Trasferimento titoli al portatore da banche o Poste Italiane S.p.A.	A
C4	Trasferimento titoli al portatore a banche o Poste Italiane S.p.A.	D
50	Pagamenti diversi	A
54	Incassi diversi	D
AF	Trasferimento di disponibilità tra mandati fiduciari (beneficiario)	A
AF	Trasferimento di disponibilità tra mandati fiduciari (ordinante)	D

Precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche

I1 *Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante*: va utilizzata anche per la quota di contante – di importo inferiore a € 5.000 – nei casi di versamento composito; in tal caso l'attributo B15 ovvero il campo informativo "Parte in contante" deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

I3 *Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL*: deve essere utilizzata nei casi in cui il cliente abbia conferito contante e titoli al portatore

attraverso punti operativi di banche e Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL. In tal caso l'attributo B15 ovvero il campo informativo "Parte in contante" deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

12 *Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito:* va utilizzata anche nei casi in cui i destinatari della normativa antiriciclaggio dispongano un pagamento a mezzo di assegno di traenza. La rilevazione è riferita al nome del soggetto beneficiario.

14 *Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL:* va utilizzata nei casi in cui il cliente abbia ritirato denaro contante e titoli al portatore attraverso punti operativi di banche e Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL. In tal caso l'attributo B15 ovvero il campo informativo "Parte in contante" deve essere valorizzato con l'importo in contante ritirato.

26/48 *Deflusso/afflusso disponibilità:* comprendono, oltre al conferimento/prelevamento di disponibilità su mandati fiduciari, anche le disposizioni di pagamento connesse con l'impiego delle disponibilità amministrate, come ad esempio il finanziamento soci sotto qualsiasi forma eseguito – ivi compreso l'aumento di capitale – e/o le operazioni societarie.

BE/BF *Sottoscrizione/rimborso titoli e/o Fondi Comuni:* devono essere utilizzate per rendere disponibili la sottoscrizione/rimborso di strumenti finanziari di cui all'articolo 1 del TUF, esclusi gli strumenti finanziari derivati.

BB/BA *Acquisto/vendita a pronti titoli e diritti di opzione:* devono essere utilizzate per rendere disponibili l'acquisto/vendita di strumenti finanziari di cui all'articolo 1 del TUF, esclusi gli strumenti finanziari derivati, in un momento diverso dalla sottoscrizione o dal rimborso a scadenza.

A7/15 *Erogazione finanziamenti/Rimborso finanziamenti:* vanno utilizzate per i finanziamenti ottenuti/rimborsati per conto del fiduciante.

D6/D7 *Accredito - incasso/addebito - pagamento per contratti derivati:* vanno utilizzate per tutte le movimentazioni connesse al regolamento delle operazioni attinenti gli strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1 del TUF, a qualsiasi titolo effettuate

(margin, differenziali, premi, esecuzione a scadenza). Le rilevazioni devono aver riguardo all'effettiva movimentazione avvenuta e non devono riferirsi ai valori nozionali dei contratti. Devono essere utilizzate anche qualora il regolamento delle operazioni avvenga in titoli.

H1/H2/H3: vanno utilizzate per le operazioni societarie di sottoscrizione del capitale per costituzione di società, aumento (o sottoscrizione di capitale di società già costituite) e rimborso del capitale, effettuate per conto del fiduciante.

H4/H5: vanno utilizzate per le operazioni di finanziamento/rimborso a favore di società partecipate per conto del fiduciante.

AF Trasferimento di disponibilità tra mandati fiduciari: devono essere utilizzate dalle società fiduciarie per le richieste della clientela concernente il trasferimento di disponibilità tra mandati fiduciari anche se l'effettivo trasferimento dei mezzi di pagamento avviene, ai sensi dell'articolo 49 del decreto, presso banche, Poste Italiane S.p.A. o IMEL.

La causale non va utilizzata per le disposizioni di trasferimento di disponibilità tra conti incardinati presso succursali o filiali localizzate all'estero.

C1/C2 Trasferimento titoli al portatore tra dossier: devono essere utilizzate per le operazioni di trasferimento di titoli al portatore a valere su mandati presso società fiduciarie eseguito per il tramite di banche o Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 49 del decreto.

C3/C4 Trasferimento titoli al portatore da/a altro Istituto: devono essere utilizzate per le operazioni di trasferimento di titoli al portatore a valere su mandati presso società fiduciarie eseguito per il tramite di banche o Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 49 del decreto.

AA Afflusso/deflusso disponibilità a mezzo bonifico da/per l'estero: deve essere utilizzata anche per rendere disponibili le operazioni di cui all'articolo 7, comma 4 del Codice.

La causale va utilizzata anche per le disposizioni di trasferimento di disponibilità tra conti incardinati all'estero.

ALLEGATO N. 4**TABELLE DEI CODICI****Codifica degli intermediari segnalanti**

Codice tipo intermediario	Tipo intermediario
02	Banche e Poste Italiane S.p.A.
03	Società di Intermediazione Mobiliare (SIM)
04	Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
06	Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV)
07	Società di Gestione del Risparmio (SGR)
11	Intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB
12	Banche e intermediari finanziari esteri
16	Confidi ⁽⁵⁾
18	Cassa Depositi e Prestiti
46	Istituti di Pagamento (IP)
47	Soggetti disciplinati dall'articolo 111 del TUB
48	Società fiduciarie di cui alla legge 1966/1939 e società fiduciarie iscritte nell'Albo previsto ai sensi dell'articolo 106 del TUB
49	SICAF
81	Prestatori di servizi di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Paese comunitario, tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia
82	Gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Paese comunitario tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia

⁵⁾ Il riferimento è da intendersi ai confidi previsti dall'articolo 155 del TUB, nel testo precedente all'entrata in vigore del Titolo III del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.